

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
ARCHIVIO DI STATO DI CATANIA

Anna Maria Iozzia

LA QUOTIDIANITÀ DI DOMENICO TEMPIO
Documenti inediti per la sua biografia



Si ringraziano:

Salvatore Consoli

Responsabile dell'Archivio storico dell'Università di Catania

Anna Quartarone

Direttrice della Biblioteca comunale "Vincenzo Bellini" - Catania

Giannantonio Scaglione

Assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Catania

Attività amministrativa:

Ester Rossino

Maria Cristina Torres

Fotografie:

Giuseppe Di Filippo

Antonio Frisenna

Copertina: Biglietto autografo di Domenico Tempio (doc. 89).

IV di copertina: Busto di Domenico Tempio. Autore: Francesco Licata.
Catania, Villa Bellini, Viale degli uomini illustri.

INTRODUZIONE

Liberata la figura di Domenico Tempio, uno tra i grandi poeti e intellettuali del Settecento, dall'angusto abitacolo di cantore erotico, quando non pornografico, benché questa vecchia patina ancora offuschi gli occhi di qualcuno, sono a lui oggi finalmente riconosciute la bravura e l'originalità, per i suoi tempi e nei suoi modi, della denuncia scomposta e irriverente dei vizi e delle miserie e dei dominatori e dei vinti.

Qui tuttavia non si parla della sua poetica ma si racconta la sua vita quotidiana, dalla quale non si può prescindere se si vuole avere una comprensione globale dell'artista e non una visione parziale e, quindi, distorta.

E' merito di Anna Maria Iozzia avere scoperto centinaia di documenti in cui è parte importante Micio Tempio e di averne avviato lo studio, non solo arricchendo largamente i fatti della storia personale del poeta e della sua famiglia, finora conosciuta, ma rivelandone il carattere che si cela dietro alle azioni riportate negli atti notarili.

Come quella certa ambivalenza, già messa in luce da Antonio Di Grado, il quale, per alcuni atteggiamenti dell'uomo, ha parlato di un «Domenico Tempio pirandellianamente uno e due». Così la Iozzia, che, dopo avere ricordato esempi di generosità, quali si scorgono nei contratti in cui i Tempio concedono ai loro debitori dilazioni e favorevoli condizioni al pagamento delle somme dovute, sospetta che nei mutui concessi da Domenico, come prestiti "gratuiti", in realtà ci fosse nascosto l'interesse.

E però l'accostamento Domenico Tempio/Archivio di Stato mi porta più lontano, a ripensare, ancora una volta, come la documentazione d'archivio, considerata tutt'oggi dai più come un

ammasso di carte vecchie e polverose da buttare piuttosto che da conservare, pulluli della vita di migliaia di uomini, le cui vicende, piccole e grandi, rimarrebbe altrimenti ignote. E penso a quanti episodi, a quanti personaggi lo stesso Tempio si sarebbe potuto ispirare per i suoi componimenti, per i suoi bozzetti, ricercando nei documenti spunti complementari alle proprie esperienze.

Cristina Grasso

Direttrice dell'Archivio di Stato di Catania

La presentazione nei locali dell'Archivio di Stato di Catania (9 - 11 dicembre 2015) del progetto multidisciplinare *Itinerari Tempio* dedicato alla vita e all'opera del poeta Domenico Tempio, a cura di Nino Romeo, mi offre l'opportunità di illustrare i risultati della mia ricerca - tuttora in corso - sulla vita di tale personaggio, la cui biografia¹ può essere integrata attraverso gli atti da lui stipulati presso alcuni notai catanesi.

È stato osservato che non è semplice redigere una biografia precisa di Domenico Tempio (1750 - 1821) a causa della mancanza di indicazioni autografe e, più in generale, di documenti che attestino gli eventi della sua vita, tranne pochissime eccezioni². Le notizie biografiche su di lui, che non sono molte né continue, sono tratte, infatti, da una ridotta bibliografia e dai suoi stessi scritti³.

1 Sulla biografia di Domenico Tempio si segnalano: INNOCENZIO FULCI, *Elogio Accademico recitato nell'Accademia Simezia per la morte del Poeta catanese Domenico Tempio, l'anno 1821 dal canonico Professore Don Innocenzo Fulci*, Biblioteche riunite "Civica e A. Ursino Recupero", Ms. URE 8; AGATINO LONGO, *Biografia di Domenico Tempio*, in "Lo Stesicoro", a. I, vol. I, Catania, Presso Carmelo Pastore, 1835; VINCENZO CORDARO CLARENZA, *Lettera del Cavaliere Vincenzo Cordaro Clarenza a S. E. il Principe di Biscari sopra la vita ed opere di Domenico Tempio*, in "Giornale del Gabinetto letterario dell'Accademia Gioenia", Tomo IV, secondo trimestre 1839, Catania, Tipografia dei Fratelli Sciuto, 1839, pp. 3 - 37; VINCENZO PERCOLLA, *Biografie degli uomini illustri catanesi del secolo XVIII*, Catania, Stamperia di Francesco Pastore, 1842, pp. 341 - 371; LUIGI SCUDERI, *Le biografie degli uomini illustri catanesi del secolo XVIII*, Catania, Tipografia Giannotta, 1881, pp. 151 - 161; ANGELO EMANUELE, *Domenico Tempio. La vita e le opere*, Catania, Francesco Battiato, 1912; SANTO CALÌ, *Giustizia per Domenico Tempio*, in *Domenico Tempio e la poesia del piacere. Testi e studi tempiani*, a cura di SANTO CALÌ - VINCENZO DI MARIA, Catania, Giuseppe Di Maria Editore, vol. I, 1970, pp. VII - LXXIX; GINO RAYA, *Scheda fisiologica di Domenico Tempio*, in DOMENICO TEMPPIO, *Poesie siciliane. Ristampa anastatica dei tre tomi di "Operi di Duminiu Tempiu catanisi"*, Catania, Stamparia di li Regj Studi, 1814 - 1815, a cura di Italia Ciccio, Catania, Giuseppe Di Maria Editore, 1972, pp. LVII - LXXVII; *Cenni biografici*, in GIUSEPPE MIRABELLA, *Materiali per un archivio informatizzato delle opere di Domenico Tempio (1750 - 1821) con una bibliografia degli studi*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Catania, A. A. 2000 - 2001, pp. 7 - 22, Archivio storico dell'Università di Catania; SALVATORE CAMILLERI, *Domenico Tempio*, Catania, Boemi, 2002; MARZIA FINOCCHIARO, *Un paradigma intellettuale. La vita e le opere di Domenico Tempio (1750 - 1821)*, Acireale - Roma, Bonanno Editore, 2013; *Domenico Tempio: Nota biografica*, in CHIEL CANZIO MONZONE, *Oltre l'erotismo. Per una ridefinizione dell'opera poetica di Domenico Tempio (1750 - 1821)*, Tesi di dottorato di ricerca, Università d'Avignon et des pays de Vaucluse. École doctorale "Culture et Patrimoine" - Università degli Studi di Salerno - Dipartimento di Studi umanistici, 2013, pp. 7 - 11.

2 *Domenico Tempio: Nota biografica*, in CHIEL CANZIO MONZONE, *Oltre l'erotismo...cit.*, p. 7.

3 *Cenni biografici*, in GIUSEPPE MIRABELLA, *Materiali ...cit.*, p. 7.

Santo Calì evidenza che

«Molte cose ignoriamo dell'esistenza terrena del Tempio, dei suoi affetti familiari..... della casa dove egli vide la luce.....dei suoi radi e brevi viaggi, dei suoi rancori, delle sue frustrate speranze, delle sue disillusioni, delle "sue scialibie" e dei suoi debiti, dei suoi vizi e delle sue virtù»⁴.

Pertanto la sua esistenza terrena «potrebbe essere considerata, in un certo senso, tutta una serie di aneddoti, sparsi, confusi, frammentari»⁵.

La documentazione notarile conservata nell'Archivio di Stato di Catania colma, in parte, tale lacuna.

Finora l'unico documento segnalato nei mezzi di corredo dei fondi archivistici conservati in Istituto era un ordine di pagamento del 1° novembre 1820 della mesata di onza 1 «assegnata beneficentemente» dall'illustre principe di Biscari a don Domenico Tempio, poeta (cfr. doc. 1)⁶. A questo documento vanno ora ad aggiungersi centodue atti notarili in cui Tempio figura come parte in causa.

Questa ricchezza di documenti è da collegare probabilmente con la conoscenza che egli aveva dell'attività notarile. Nel 1791, con decreto reale del 15 aprile, era stato nominato, infatti, notaio del casale di Valcorrente⁷, ufficio di cui forse non prese mai possesso⁸. La sua partecipazione alla stipula degli atti era riservata soltanto a quelli più importanti, dove era necessaria la sua sottoscrizione; per gli altri inviava al notaio, secondo una prassi assai comune, un biglietto in cui erano indicati dettagliatamente gli estremi che dovevano essere riportati nell'atto (cfr. docc. 20, 87, 89 e 93). In un giorno, il 25 giugno 1786, stipula addirittura ben nove contratti di obbligazione in denaro (cfr. docc. 31 - 39) a favore suo e del fratello Francesco da parte di alcuni debitori.

4 SANTO CALÌ, *Giustizia...*cit., p. XXXIX.

5 *Ibid.*, p. LXXI.

6 Domenico Tempio ebbe una pensione vitalizia sul Monte di Pietà e sulla Mensa Vescovile; un'altra pensione gli fu pagata dal Comune nel 1819; altre somme di denaro gli derivavano dalla contribuzione mensile aperta a suo vantaggio. Cfr. AGATINO LONGO, *Biografia...*cit., pp. 17-18.

7 Biblioteche riunite "Civica e A. Ursino Recupero", Ms. A 306.

8 Presso l'Archivio di Stato di Catania non si conserva l'eventuale documentazione notarile da lui prodotta.

In questa fase iniziale della ricerca ho esaminato, soprattutto, diversi volumi del notaio Angelo Vita di Catania, la cui individuazione come uno dei notai a cui Tempio ricorreva con frequenza è stata resa possibile dal rivelo dei beni urbani (cfr. doc. 2) presentato dal poeta il 31 maggio 1811 alle autorità competenti per ottemperare a quanto disposto dal Parlamento siciliano che, con legge del 28 settembre 1810, aveva istituito il catasto fondiario dei beni immobili urbani e rustici, il quale prevedeva il pagamento di un' imposta pari al 5% del reddito imponibile. A tal fine le istruzioni del 1811 stabilirono che dovessero essere presentati da parte dei proprietari i riveli, cioè le dichiarazioni dei beni posseduti, sia urbani che rustici.

Tra i beni dichiarati da Tempio figura una casa terranea con due pezzetti di terreno aggregati, sita in Catania, nella contrada di S. Maria di Gesù, gabellata a Placido Bruno alla ragione di onze 3 annuali con atto del notaio Angelo Vita del 3 settembre 1796. In tale rivelo si fa riferimento anche ad altri due notai catanesi: Giuseppe Sfilio (i cui volumi sono andati distrutti durante l'incendio del 1849 provocato dalle truppe del generale Filangieri) e Salvatore Maccarone. Un altro notaio di Catania, Cristofaro Fischetti, compare nel rivelo rustico (cfr. doc. 3) presentato lo stesso giorno di quello urbano.

Considerata l'ampia produzione di questi notai⁹ ho avviato la ricerca visionando a campione diciotto volumi di Angelo Vita e un volume del notaio catanese Agostino Manduca, presso il quale Tempio stipulò diversi atti a cui fa riferimento Angelo Vita (cfr. docc. 22, 54 e 58) nonché riscontrando gli atti dei notai Fischetti e Maccarone citati nei riveli. La lettura degli atti ci fa conoscere un Domenico Tempio inedito, immerso nelle problematiche e nelle difficoltà della vita quotidiana tra famiglia, lavoro e gestione del patrimonio familiare.

⁹ La documentazione di Angelo Vita è costituita da centoundici unità archivistiche che abbracciano l'arco temporale dal 1771 al 1813 (*Notarile del Distretto di Catania, I versamento*, voll. 9286 - 9395); quella di Cristofaro Fischetti da centonovantanove unità archivistiche che abbracciano l'arco temporale dal 1778 al 1823 (*Ibid.*, *I versamento*, vol. 5300; *III versamento*, voll. 420 - 566; *Bastardelli*, voll. 5295 - 5310) e quella di Salvatore Maccarone da centonovantuno unità archivistiche che abbracciano l'arco temporale dal 1781 al 1837 (*Ibid.*, *III versamento*, voll. 3154 - 3323; *Bastardelli*, vol. 7605).

Relativamente alla famiglia il testamento di Baldassare Tempio redatto il 30 ottobre 1781 (cfr. doc. 18) permette di ricostruire la composizione del nucleo familiare di Giuseppe Tempio e Apollonia Arcidiacono, che risulta costituito da otto figli (tre maschi e cinque femmine) e non da sette (due maschi e cinque femmine) come finora è stato riportato nella biografia di Domenico, il quale viene istituito da suo fratello Baldassare erede universale. L'altro fratello, Francesco, è, invece, nominato erede particolare; inoltre vengono lasciate onze 4 alle sorelle Maria, moglie di don Giovanni Giuffrida, Grazia, moglie di don Antonino Andronaco, Rosa, moglie di don Andrea Di Lorenzo, Anna, moglie di don Carmelo Spampinato, e Pietra, nubile, a cui tocca anche un anello d'oro con topazio. Quest'ultima si sposerà nel 1781 con Alfio Laudani; per costituirle la dote i fratelli Domenico e Francesco sono costretti a chiedere in prestito onze 200 al cognato Andrea Di Lorenzo e a sottoscrivere con lui nel 1786 una soggiogazione di un censo bullale di onze 10 annuali su un capitale di onze 200, ipotecando una vigna nella contrada delle Arene ossia della Plaja e un tenimento di nove magazzini con vivaio nella contrada di Portorè (cfr. doc. 47). Il censo bullale era una forma di prestito consentito dalla normativa in quanto il debitore pagava al creditore un interesse annuale del 5/10 per cento sulla somma ricevuta senza obbligo di restituire il capitale; pertanto il prestito non era considerato un prestito a interesse. Condizione indispensabile per accedere a tale contratto era quella di avere delle proprietà che servissero da garanzia. Tale censo veniva pagato anche dagli eredi e si estingueva soltanto se era restituito il capitale.

A Domenico era toccato di occuparsi pure della sorella Maria di cui, rimasta vedova nel 1785, diventerà mundualdo, nonché tutore dei figli (cfr. docc. 23, 24, 46, 51 e 57) e della zia paterna, Grazia Giuffrida e Tempio, alla quale aveva assegnato un vitalizio di onze 12 (cfr. doc. 65).

Su richiesta del cognato Antonino Andronaco interviene, inoltre, come fideiussore in un contratto di vendita di soda stipulato nel 1790 tra il sacerdote don Giuseppe Console e mastro

Giovanni Zorria con la garanzia che, in caso di danni derivati dalla fideiussione, il cognato lo avrebbe mantenuto indenne da tali danni (cfr. docc. 71 - 72).

Tra i suoi parenti figurano anche due sacerdoti: il reverendo don Francesco, fratello di suo padre Giuseppe (cfr. docc. 30 e 82), e il reverendo don Giovanni Battista Tempio e Aparo, suo cugino (cfr. docc. 46 e 67).

In merito all'attività mercantile del padre Giuseppe, commerciante di legna, dopo la sua morte nel 1776¹⁰, essa fu continuata *in solidum* dai fratelli Baldassare, Domenico e Francesco, eredi universali dei loro genitori; successivamente, in seguito alla morte di Baldassare nel 1781, da Domenico e Francesco. Era un'attività molto florida che si estrinsecava con il raccolto e la vendita sia di legni grossi da ardere e di legni di lavoro provenienti dalle sciare di Asaro e di Zinno nel feudo del Murgo, che erano prese in affitto (cfr. docc. 80 e 91) sia di giunco di nassa¹¹ e di estratto¹² proveniente dai feudi di Leonardo Sottano, Vaccarizzo e vignale di Vaccarizzo, dove Tempio prendeva in gabella alcuni terreni in cui cresceva il giunco (cfr. doc. 19) o comprava per diversi anni nei terreni soltanto il giunco con esclusione delle altre piante (cfr. doc. 49) o dove lo acquistava direttamente facendolo consegnare nei suoi magazzini di Catania (cfr. doc. 48). Numerosi sono i contratti di assunzione a termine stipulati con gli operai addetti al taglio della legna (cfr. docc. 5 e 86), al trasporto della legna dalle sciare del Murgo alla spiaggia del mare di detto feudo (cfr. docc. 76 e 79) e dalla spiaggia di Catania di Porto rè ai magazzini dei Tempio (cfr. doc. 14) nonchè al raccolto del giunco (cfr. docc. 6 - 9, 12, 19 e 21); accanto ad essi si riscontrano anche contratti di vendita di legni grossi da ardere (cfr. docc. 10, 81 e 95).

Al commercio della legna si affiancava un'altra attività commerciale di cui finora non si aveva conoscenza, quella della

10 Nell'atto di matrimonio tra Rosa Tempio e Andrea Di Lorenzo, celebrato il 2 giugno 1776, il padre Giuseppe risulta morto. Cfr. MARZIA FINOCCHIARO, *Un paradigma intellettuale...cit.*, p. 48.

11 Il giunco di nassa era utilizzato per fabbricare le nasse per la pesca.

12 Il giunco di estratto era utilizzato per fabbricare setacci.

pietra bianca «per farsene calce», il calcare, acquistata nel siracusano presso diversi fornitori che provvedevano a consegnarla negli scali della Brucola (cfr. docc. 50, 54 - 55, 69 e 90).

Per il trasporto della legna e del calcare a Catania i Tempio si servivano di barconi di cabotaggio di loro proprietà, di cui due furono venduti quando gli affari incominciarono ad andare male. Ne rimase soltanto uno, che era dato anche a noleggio¹³. I documenti fanno riferimento all'eventuale mancata consegna di legni da parte di Tempio per difetto del suo barcone, che per l'inclemenza dei tempi non sarebbe stato in grado di trasportare tali legni (cfr. doc. 58), a cinque marinai impegnati a prestare servizio nel suddetto barcone (cfr. docc. 60 - 64) e alla costruzione di un barcone con legno zappino acquistato a Mascali nel 1792 (cfr. doc. 92).

L'agiatezza della famiglia Tempio è testimoniata dall'atto dichiaratorio e protestatorio del 3 agosto 1786 (cfr. doc. 43) scaturito da due intimazioni - inviate dal Regio secreto di Catania a don Andrea Di Lorenzo, Regio amministratore del Lotto di Napoli di tutto il Val Di Noto, cognato di Tempio - a cercare entro un giorno una nuova pleggeria in quanto l'ultima pleggeria non era considerata bastante dal secreto e a rinnovare agli atti della Regia Corte segreziale la pleggeria con pleggi idonei e benvisti al secreto. Domenico Tempio, quale uno dei pleggi insieme al fratello Francesco, sentendosi leso nel suo decoro presenta al notaio Angelo Vita il suddetto atto in cui evidenzia la sua solida posizione economica, offrendosi di depositare in contanti le onze 1200 previste dalla pleggeria. In tale atto così si legge:

«E siccome la indebita pretesa del detto Signor Secreto direttamente va a ferire, e pregiudicare il decoro dell'esponente per essere un benestante ben provvisto di beni fondi, niente deteriorato dallo stato nel quale ritrovavasi allor quando fu detto Esponente habilitato alla pleggeria suddetta per gli atti di detta Corte Segreziale in una con don Francesco Tempio suo fratello sino al trascorso Maggio in cui si rinnovò la stessa, e sino ancora al giorno d'oggi, in cui trovasi, anzi oltre modo vantagiato ne suoi averi, a segno di poter cautelare una somma di gran lunga eccedente a quella della stessa pleggeria, come pure per ritrovarsi un pubblico negoziante, una tal voce oltre modo l'ha discapitato di credito; perciò per ristorare il danno cagionato dalla detta nuova ricerca di pleggeria, come se egli deteriorato fusse nella sua condizione, offerisce di depositare in contanti la somma

13 MARZIA FINOCCHIARO, *Un paradigma intellettuale...* cit., p. 48.

di onze milleduecento, per la quale egli intervenne peggio in un con don Francesco suo fratello, per qual effetto volendo detto di Tempio esponente cautamente fare, ed aggire i fatti suoi, ha divenuto, come diviene all' infrascritto atto dichiaratorio, e protestatorio del modo e forma come infra. Quindi è, ch'oggi il di, di sopra prescritto, il suddetto don Domenico Tempio intervenendo al presente strumento qual uno de' pleggi del suddetto di Lorenzo spontaneamente esponendo pria tutto ciò di sopra esposto, ed accertato esser vero, anzi verissimo come disse, in virtù del presente dichiarò e dichiara l'animo suo con giuramento esser pronto, anzi prontissimo per togliersi la marca suddetta di essere deteriorato nella sua condizione, quando non può ciò estrinsecarsi, attese le suddette circostanze nella narrativa espresse di approntare la somma di dette onze 1200 ad ogni richiesta del surriferito Spettabile Secreto Don Angelo Salvatore Ardizzone, e depositarla in potere di persona abile, e idonea a nome dell' Illustre don Saverio Simonetti conservatore di S. R. Maestà per questo Regno, e Regio Giudice Delegato del Regio Lotto con doverne riportare prima la corrispondente cautela per una tale somma. E siccome per tal non necessario disborzo attesa la bastante cautela in cui ritrovasi la Regia corte con la rinovata di lui pleggeria, e di detto suo fratello don Francesco che trovasi in oggi distante da questa suddetta città come disse, ed in considerazione ancora dei beni stabili, che il medemo possiede, e che sonno di gran lunga sufficienti a cautelare oltre modo la somma di dette onze 1200, per cui processa la stessa, appartiene di quel tutto ch'egli trovasi impiegato a negozio, così precisato il medemo per ristoro del suo decoro togliersi dalle mani la riferita somma di onze 1200 cotanto al medemo necessaria nei correnti tempi, in cui deve trafficarsi il suo denaro, e far delle incette di diversi generi di negoziatura, perciò il medemo di Tempio si protestò e protesta per se, e suoi di tutti li danni, spese, ed interessi, lucri cessanti, danni emergenti, *et omni causa*, che sarà egli per soffrire per causa dello sborzo suddetto, che fuori stagione, e senza alcuna necessità è tenuto offerire, non che eseguire sempre all'oggetto d'andare a ribattere la pubblica voce della sua deteriorata condizione, e ciò tanto contro detto spettabile Regio Secreto Don Angelo Salvatore Ardizzone suoi Eredi, effetti, e beni, quanto contra altre qualsivogliano persone, e beni come si vogliano obbligati in virtù dei suoi diritti, atti, contratti e scritture alle quali, facendo il presente protestatorio pubblicamente, *et in scriptis* colla potestà, e facoltà d'aggiungere, mutare, diminuire, e meglio protestarsi *toties, quoties*, d'ogni miglior modo e non altrimenti».

Alla fine Tempio chiede al notaio di dare conoscenza di tale atto al Regio secreto e di trascrivere in piede a esso la relativa risposta, che non viene però riportata.

Questo episodio è sintomatico di un'attività che incomincia a vacillare e a diventare precaria. Infatti, anche se dopo tre giorni i fratelli Tempio concedono onze 46, tari 3 e grana 15 a don Desiderio Cordaro per la trasformazione di un censo enfiteutico perpetuo da irredimibile a redimibile (cfr. docc. 44 e 45), nel dicembre dello stesso anno, non essendo in grado di disporre della somma di onze

200 per la dote della sorella Pietra, sono costretti, come è già stato detto, a ricorrere alla soggiogazione con il cognato Andrea Di Lorenzo (cfr. doc. 47).

Secondo le fonti bibliografiche tale attività nel corso degli anni si andò via via deteriorando a causa della scarsa attitudine di Domenico agli affari. I documenti confermano, appunto, che Tempio non aveva la mentalità del commerciante: egli cerca, infatti, di venire incontro ai lavoratori pagando in anticipo una parte della loro mercede (cfr. docc. 5 - 12, 14, 19, 21 e 86), consegnando talvolta la merce senza farsi pagare e rimandando il pagamento (cfr. docc. 10, 25 e 40) e, viceversa, pagando anticipatamente quando acquista (cfr. docc. 48 e 55).

Assai significativi sono i contratti di computo finale relativi al commercio di pietra bianca (cfr. docc. 50, 54, 69 e 90) in cui i fratelli Tempio, probabilmente per non restare privi della merce, concedono sempre una dilazione a lungo termine ai loro fornitori nonchè debitori, che vengono messi in grado di scomputare il debito con la vendita mensile di due barconate di pietra bianca, il cui prezzo soltanto in parte serve a compensare tale debito, mentre la somma restante, quasi il doppio, viene pagata dai Tempio. Addirittura in uno di questi contratti (cfr. doc. 90) non solo Tempio concede la dilazione di pagamento al debitore, ma gli versa pure onze 10 e si impegna a consegnargli entro due mesi altre onze 8 e tarì 2. Anche quando il debitore è l'acquirente, come nel caso di Francesco Tammone (con cui si trascinava da ben otto anni un debito di onze 16), gli dà la possibilità di scomputare una cifra abbastanza alta, onze 59 e tarì 18, alla ragione di onze 8 annuali, previa tuttavia la garanzia di un'obbligazione con sei baldovini e di un'ipoteca su un tenimento di case (cfr. docc. 94, 100, 103 - 104). Inoltre, in un contratto di computo finale con Paolo Speciale relativo a lavori di sbarbicatura di giunco, i fratelli Tempio gli concedono di iniziare a pagare il suo debito di onze 3 e tarì 12 dopo un anno esatto dalla stipula del contratto alla ragione di tarì 20 annuali (cfr. doc. 13). Infine, in un computo finale relativo al trasporto di legni nel feudo del Murgo, Tempio concede al suo debitore, Giuseppe Sciarè, di scomputare la somma di onze 10, tarì 16 e grana 12 in due anni

mediante prestazione della sua opera (cfr. doc. 76).

Altrettanto favorevoli ai debitori sono le modalità di pagamento accordate loro per scomputare il debito - di cui non si specificano le cause - nelle sopraccitate obbligazioni (cfr. docc. 31 - 39) e in altre due stipulate successivamente (cfr. docc. 41 - 42), le quali prevedevano il pagamento di onza 1 all'anno in due soluzioni di tari 15. Non si può dire lo stesso quando il debitore è, invece, Domenico Tempio, al quale, essendo in debito di onze 10 nei confronti di don Domenico Tomasello per un mutuo di onze 25 (cfr. doc. 99), viene concessa una dilazione di pagamento di tale somma in due soluzioni da versare entro un anno (cfr. doc. 102).

Non bisogna poi trascurare le calamità naturali, come l'incendio che nel 1786 bruciò tutto il giunco e la frasca che si sarebbero prodotti nel feudo di S. Leonardo Sottano e che egli aveva comprato nel 1785 per quattro anni (cfr. doc. 49).

L'unico "buco nero" è costituito da sei mutui gratuiti concessi da Tempio (cfr. docc. 55 e 60 - 64), di cui cinque stipulati nello stesso giorno a favore di cinque marinai del suo barcone che si impegnano a scomputare la somma ricevuta con il loro lavoro nel barcone. Il mutuo gratuito era, insieme al censo bullale, una delle due forme di prestito consentita dalla legge. A esso ricorrevano le persone che non potevano accedere al censo bullale perchè non avevano beni da ipotecare. Il debitore riceveva dal creditore una somma *ad mutuum* che si impegnava a restituire entro breve tempo. La parola gratuito implicava un prestito effettuato senza interesse alcuno, che invece c'era, anche se nei contratti non veniva specificato il tasso di interesse richiesto. Il notaio, infatti, si limitava a scrivere una cifra che non era quella effettivamente consegnata, ma comprendeva quella consegnata e gli interessi.

In seguito alle difficoltà economiche determinate dal dissesto dell'attività commerciale sarà, invece, Domenico a ricorrere a prestiti sia sotto forma di mutuo (cfr. doc. 99) che di censo bullale. Tra le persone a cui si rivolge vi sono anche i parenti, quali il cognato Andrea Di Lorenzo, di cui si è già detto, la sorella Maria con cui stipula nel 1785 una soggiogazione di un censo

bullale di onze 2, tari 1, grana 6 e parvuli 3 annuali su un capitale di onze 40, tari 26 e grana 8 (cfr. doc. 75), la sorella Grazia con cui nel 1790 sottoscrive una soggiogazione di un censo bullale di onze 10 annuali su un capitale di onze 200 (cfr. doc. 84) e il sacerdote don Giovanni Battista Tempio e Aparo, suo cugino, al quale deve un censo bullale di onze 12 annuali (cfr. doc. 67). Contro di loro si scaglierà con parole colme di rabbia e di rancore:

*Parenti! Ju da st'ingrati a manu junti
Nn'appi la chiù terribili percossa.
Cani! dopu d'avirimi consunti
Tutti li fibri, s'avventaru all'ossa¹⁴.*

Gli rimarrà accanto il fratello Francesco con il quale prosegue l'attività paterna e a cui darà il suo aiuto saldandogli nel 1789 due debiti con un pagamento in natura, cioè con legni grossi da ardere (cfr. doc. 58).

Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare il rivelo urbano e quello rusticano ci danno la consistenza delle sue proprietà e delle relative rendite al 31 maggio 1811: un tenimento di case, sito a Catania, nella contrada di Porto rè, composto da una casa terranea con diverse officine necessarie alla stessa per la sua propria abitazione e attaccata a un baglio con pergole e altro di proprio uso e da quattro magazzini, due dei quali locati a don Rosario Sciacca per onze 16 all'anno, il terzo compreso tra quelli del Regio Caricadore con una rendita di onze 18 e il quarto gabellato al barone Pedagoggi per onze 10 all'anno; la sopracitata casa nella contrada di S. Maria di Gesù (in realtà sono due case, cfr. docc. 52, 96 e 97) con una rendita di onze 3 annuali e una vigna con alberi e casamento, posta nel territorio di Catania, nella contrada della Plaja, gabellata a mastro Salvatore Marletta per onze 37 all'anno. In totale questi beni gli danno un rendita annuale di onze 84.

Anche se si deve tenere conto dei limiti dei riveli, basati sulle dichiarazioni più o meno attendibili dei proprietari, il patrimonio di Tempio nel corso degli anni si è assottigliato: dalla casa grande

¹⁴ DOMENICO TEMPPIO, *La maldicenza sconfitta*, canto II, vv. 9 - 12, in DOMENICO TEMPPIO, *Poesie siciliane...cit.*, Tomo I, p. 40.

(di cui una parte, quella sotto il solaio, viene data in locazione nel 1786 e nel 1790, cfr. docc. 28 e 73) venduta da Tempio nel 1791 alla famiglia Zappalà Gemelli, «casa sopra e sotto solaro consistente in varie officine e camere superiori di sua propria abitazione», sita nella contrada

«del convento dei PP. Carmelitani sotto titolo del Indirizzo vicino La piazza confinante per mezzogiorno colla via pubblica, per levante colle camere del Cappellano della Chiesa curata dei Santi apostoli Filippo e Giacomo, e col aere superiore del riferito di Zappalà Compradore per tramontana colla stessa chiesa»¹⁵

al casaleno nella contrada di S. Maria di Gesù riparato nel 1781 (cfr. doc. 11) e a due case terranee nella stessa contrada concesse in enfiteusi, rispettivamente, ad Antonino Destefano (cfr. doc. 66) e a Santo Giuffrida (cfr. doc. 68) - probabilmente ricavate dalla riparazione del casaleno -, dalla casa terranea nella contrada della Congregazione del Santissimo Crocifisso de Bona Nova locata a Francesco Russo, dal quale Tempio l'aveva acquistata (cfr. doc. 22) alla casa terranea dentro un cortile nella contrada del Celzo locata a Ottavio Spadaro (cfr. doc. 85), dall'apoteca a uso di casa con il suo piccolo cortile e pozzo nella contrada della Playa locata a Felice D'Amico (cfr. doc. 83) ai due pezzi di terreno latino e sciaroso nella stessa contrada gabellati a Placido Renna (cfr. docc. 70 e 74), da cinque dei nove magazzini ipotecati nel contratto di soggiogazione del 1786 con il cognato Andrea Di Lorenzo (cfr. doc. 47), di cui uno era stato venduto ad Andrea Covazza (cfr. doc. 99), al vivaio ipotecato nella stessa occasione. Il vivaio, destinato all'orticoltura, era stato concesso in enfiteusi perpetua irredimibile dalla Mensa Episcopale (cfr. docc. 27 e 53) che nella stessa zona aveva diversi vivai¹⁶.

15 MARZIA FINOCCHIARO, *Un paradigma intellettuale...cit.*, p. 17. Tale edificio corrisponde a quello attuale di via Zappalà Gemelli, 28 - 32. *Ibidem*. È probabile che Domenico Tempio sia nato in questa casa perché fu battezzato il 22 agosto 1750 nella chiesa dei SS. Filippo e Giacomo (ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI CATANIA, Registro dei battesimi, anno 1750). Se fosse nato, come si sostiene, nella casa di Via Vittorio Emanuele, 140, avrebbe dovuto essere battezzato nella chiesa di S. Gaetano.

16 Cfr. FABIO BASILE - EUGENIO MAGNANO DI SAN LIO, *Orti e giardini dell'aristocrazia catanese*, Messina, Sicania, 1996, pp. 56 e 61. Nella stessa zona c'erano anche i due vivai della Villa Scabrosa costruita da Ignazio Paternò Castello, V principe di Biscari, su un terreno sciaroso che gli era stato venduto nel 1765 dal sacerdote don Giuseppe Tempio, zio di Domenico. *Ibid.*, pp. 54 - 61.

Non si hanno, al momento, notizie più precise sulla «vigna del suddetto Tempio» nella contrada Vaccarizzo (cfr. doc. 77) e sull'apoteca, sul fondaco e sulle terre a essi aggregate, delle pertinenze del Murgo, gabellati da Tempio a Sebastiano Cosentino per la ragione di onze 40 annuali (cfr. doc. 105) in quanto non è stato riscontrato l'atto di gabella che sarebbe stato stipulato presso il notaio Angelo Vita il 16 gennaio 1792.

Come si evince dal rivelo urbano Tempio nel 1811 viveva in una casa terranea nella contrada di Porto rè, da lui definita *un tuguriu/Fra sciari e petri tunni*¹⁷, cioè levigate dal mare, nell'attuale via Cristoforo Colombo, dove c'era l'*altu palazzu*¹⁸, il palazzo Recupero, che si trova all'angolo tra via Colombo e via Plebiscito¹⁹. Ed è proprio in questa casa che morirà: infatti, nell'atto di morte²⁰ Sebastiano Fiorentino, impiegato civile, e Francesco Cannizzaro, possidente, dichiarano che alle ore quattordici del 4 febbraio 1821 è morto nella sua casa di abitazione don Domenico Tempio, di anni settantuno, possidente, vedovo di Francesca Longo, figlio di Giuseppe Tempio e di Apollonia Arcidiacono, domiciliato nella «strada Serraglio Vecchio casa propria»; strada che, in base alla pianta di Ittar redatta nel 1833, alla via Cristoforo Colombo. La casa in via Velis, in cui si è finora creduto che fosse morto Tempio, consistente in un terraneo di tre stanze, con una rendita imponibile di ducati 9 e grana 80²¹, fu acquisita dalla famiglia Tempio probabilmente in un momento successivo.

I documenti riscontrati aprono nuove prospettive di ricerca in quanto, oltre a restituirci il mercante Domenico Tempio alle prese con fornitori, acquirenti e aridi conti, consentono di ricostruire il suo rapporto quotidiano con una parte della variegata società di Catania e del suo *hinterland*, soprattutto con quella degli umili lavoratori (taglialegna, bordonari, marinai, muratori, contadini), di cui impara a conoscere i bisogni e le esigenze e a cui

17 DOMENICO TEMPIO, *La carestia. Poema epico di Duminicu Tempiu, catanisi*, a cura di Vincenzo Percolla, Catania, pressu Filici Sciutu, 1848, Tomo I, p. 121.

18 *Ibidem*.

19 MARZIA FINOCCHIARO, *Un paradigma intellettuale...*cit., p. 65.

20 ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI CATANIA, *Stato civile*, vol. 559/a.

21 ARCHIVIO DI STATO DI CATANIA, *Catasto provvisorio siciliano*, regg. 1059 e 2210 (anno 1843).

cerca di venire incontro. Particolarmente significative sono, inoltre, le *Declarationes animi cum protestatione* che mettono in luce anche i sentimenti di Tempio come il suo orgoglio ferito per la revoca della pleggeria sul gioco del lotto (cfr. doc. 43) e le sue preoccupazioni per un affare andato a male a causa dell'incendio che aveva distrutto il giunco acquistato per quattro anni (cfr. doc. 49).

É una ricerca lunga perché ai notai Angelo De Vita, Cristofaro Fischetti, Salvatore Maccarone e Agostino Manduca devono essere aggiunti anche Paolo Siracusa (cfr. doc. 107) e Salvatore Fischetti (cfr. doc. 75) di Catania e Alfio Maria Cataldo e Iancuzzo di Palagonia²² (cfr. doc. 80). Non si esclude, infine, che nel corso della ricerca possano essere individuati altri notai. Lo spoglio sistematico dei loro volumi consentirà, senza dubbio, di definire in maniera più organica tale rapporto e a capire meglio i riflessi che esso ebbe sulla sua produzione letteraria.

²² La documentazione del notaio Alfio Maria Cataldo e Iancuzzo è conservata presso la Sezione di Archivio di Stato di Caltagirone.

Appendice documentaria

Doc. 1

1820 novembre 1, Catania

Ordine di pagamento della mesata maturata anticipatamente e «assegnata beneficentemente» dall'illustre principe di Biscari a diverse persone, tra cui don Vincenzo Bellini, maestro di cappella, e don Domenico Tempio, poeta, che ricevono, rispettivamente, onza 1.

ARCHIVIO DI STATO DI CATANIA, *Archivio Paternò Castello principi di Biscari*, b. 740.10 [690 p], c. 125 r

Doc. 2

1811 maggio 31, Indizione XIV, Catania

Rivelo che presento Io infrascritto Don Domenico Tempio delle rendite, che ricavo dagli infrascritti Cespiti Urbani posti in questa città di Catania.

Possiedo un Tenimento di Case posto in questa Città e contrada di Porto rè, confinante per Levante con li magazini di don Angiolo Covazza, e Spiaggia del Mare, per Mezzogiorno colli magazini del Signor don Giuseppe Zappalà, e per Ponente, e Tramontana colle strade pubbliche. Quale Tenimento di Case è composto d'una casa terrana con diverse officine necessarie alla stessa per mia propria abitazione, ed attaccata ad un Baglio con pergole ed altro di proprio uso; e di numero quattro magazini, de quali due sono locati a D. Rosario Sciacca per onze sedici all'anno, come per atto di gabella in notaio don Giuseppe Sfilio a 26 luglio IX Indizione 1806 e corre con la tacita. Dico onze 16.

Il Terzo viene compreso tra quelli del Regio Caricadore di questa città n°.12 nominato S. Antonino. E quando il suddetto Caricadore vi immette frumenti la Regia Corte ne paga onze diciotto. Dico onze 18.

Ed il quarto si trova Gabellato al signor Barone Pedagoggi per onze dieci all'anno come per atto di gabella in notaio don Salvatore Maccherone a 14 maggio 1807 e corre con la tacita. Dico onze 10.

Di più una casa Terranea consistente in due cammere, e cucina con due

pezzetti di terreno aggregati, posta in questa suddetta città e contrada di S. Maria di Gesù, confinante per Ponente colle case del sacerdote don Francesco Urzi, e vanella commune privata, per Tramontana coll'Orto delli Padri Benedettini di S. Nicolò l'Arena, per Mezzogiorno colla strada pubblica. Quale casa e pezzetti di terreno sono gabellati a Placido Bruno per onze tre all'anno, come per atto di gabella in notaio don Angiolo Vita sotto li 3 settembre 1796 e corre tuttora colla tacita. Dico onze 3.

In tutto onze quarantasette.

Tutto ciò da me s'attesta con Giuramento.

Don Domenico Tempio rivelante

Ibid., Deputazione per la rettifica dei riveli, vol. 6, n. 1234, [figg. 2-3]

Doc. 3

1811 maggio 31, Indizione XIV, Catania

Rivelo che presento Io infrascritto Don Domenico Tempio delle rendite, che ricavo dall'infrascritto Predio rusticano posto nel territorio di questa Città di Catania.

Possiedo una Vigna con Alberi, e casamento posta nel Territorio di questa suddetta Città, e Contrada della Plaja; Confinante per Levante e Mezzogiorno colle strade pubbliche, per Ponente coll'Orto del sig. D. Girolamo Asmondo, e per Tramontana colla Lava o sia Sciara del 1669. Quale vigna è gabellata a Mastro Salvatore Marletta, e Consorte per onze trentasette all'anno, come per Atto di Gabella in notaio D. Cristofaro Fischetti sotto li 9 ottobre 1805. Dico onze 37.

Don Domenico Tempio rivelante

Ibid., vol. 27, n. 393

Doc. 4

1780 ottobre 2, Indizione XIV, Catania

Contractus gabellationis vineae pro domino Balthassare Tempio et consortibus nominibus contra Petrum Marletta

I fratelli don Baldassare, don Francesco e don Domenico Tempio e

Arcidiacono, di Catania, eredi universali del padre Giuseppe e della madre Apollonia Tempio e Arcidiacono, *in solidum* gabellano per quattro anni a Pietro Marletta, di Catania, una vigna con diversi alberi, posta nel territorio di Catania, nella contrada delle Arene ossia della Plaja, a esclusione del piccolo giardino di agrumi, alberi e vitame esistente dentro detta vigna in una col casino e scala con pergolato, per la gabella annuale di onze 20 e per i seguenti carnaggi annuali: quartarelle 6 di mosto dolce, un carico di insolia, un tumulo di olive scartate per salarle, rotoli 10 di pomi, un paniere di rotoli 8 di fichi verdi della prima o dell'ultima mano e rotoli 8 di fichi secchi.

Ibid., *Notarile del Distretto di Catania, I versamento*, notaio Angelo Vita di Catania, vol. 9298 (settembre 1780 - febbraio 1781), cc. 132 r - 135 r

Doc. 5

1780 novembre 27, Indizione XIV, Catania

Obligatio pro domino Dominico Tempio nominibus contra Marianum Russo et consortem

Mariano Russo e Sebastiano Grasso, di Acireale, si obbligano *in solidum*, per sei anni continui a partire dalla data odierna, con don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, stipulante a nome proprio e come commissionato dei fratelli don Baldassare e don Francesco, a tagliare legna nel feudo del Murgò e nelle sciare di Asaro e di Zinno per la mercede di grana 10 per ogni carico di legna tagliata nella sciara di Asaro e di grana 15 per ogni carico di legna tagliata nella sciara di Zinno e dichiarano con giuramento di aver ricevuto da Tempio onza 1 in conto di detta mercede.

Ibid., c. 339 r - v

Doc. 6

1780 dicembre 10, Indizione XIV, Catania

Obligatio pro domino Balthassare Tempio et consortibus contra Rosarium Marcenò

Rosario Marcenò, di Catania, si obbliga con i fratelli don Baldassare, don Francesco e don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, a partire dal 1° giugno 1781 e sino al disbrigo del lavoro, a sbarbicare nei feudi di Leonardo Sottano, Baccarizzo [*sic*] e vignale di Baccarizzo [*sic*] giunco di nassa e di estratto di buona qualità per la mercede di tari 24 per ogni cento migliaia di giunco di nassa e di grana 9 per ogni migliaia di giunco di estratto. Il suddetto Marcenò dichiara di aver ricevuto dai fratelli Tempio onza 1 e tari 20 in conto di detta mercede e si impegna a trasportare a proprie spese giornalmente il giunco raccolto nella propria casa per curarlo e, successivamente, a consegnarlo ogni settimana nei magazzini dei fratelli Tempio, siti a Catania, nella contrada di Porto rè.

Ibid., cc. 406 r - 407 r

Doc. 7

1781 gennaio 1, Indizione XIV, Catania

Obligatio pro domino Balthassare Tempio et consortibus contra Dominicum Rizzo et consortes

Domenico Rizzo, Pietro Puglia, Giovanni Giaquinta, Giuseppe Rubbino, Alfio Paladino e i fratelli Gaetano e Rosario Sciacca, di Catania, si obbligano *in solidum* con i fratelli don Baldassare, don Francesco e don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, a partire dal 1° giugno 1781 e sino al disbrigo del lavoro, a sbarbicare nei feudi di Leonardo Sottano, Baccarizzo [*sic*] e vignale di Baccarizzo [*sic*] giunco di nassa e di estratto di buona qualità per la mercede di tari 24 per ogni cento migliaia di giunco di nassa e di grana 9 per ogni migliaia di giunco di estratto. I suddetti contraenti dichiarano con giuramento di aver ricevuto dai fratelli Tempio, in conto di detta mercede, rispettivamente, Rizzo onza 1 e tari 4, Puglia onza 1 e tari 27, Giaquinta onze 2, Rubbino onza 1 e tari 21, Paladino onza 1, tari 12 e grana 10, Gaetano Sciacca onza 1 e tari 20 e Rosario Sciacca onza 1 e tari 14 e si obbligano con le stesse condizioni e patti contenuti nel contratto stipulato il 10 dicembre 1780 tra i fratelli Tempio e Rosario Marcenò presso il notaio Angelo Vita.

Ibid., cc. 464 r - 465 r

Doc. 8

1781 gennaio 7, Indizione XIV, Catania

Obligatio pro don Balthassare Tempio et consortibus contra Antonium Spuccia et consortes

Antonio Spuccia, Giulio Carano e Filippo Monaco, di Catania, si obbligano *in solidum* con i fratelli don Baldassare, don Francesco e don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, a partire dal 1° giugno 1781 e sino al disbrigo del lavoro, a sbarbicare nei feudi di Leonardo Sottano, Baccarizzo [*sic*] e vignale di Baccarizzo [*sic*] giunco di nassa e di estratto di buona qualità per la mercede di tarì 24 per ogni cento migliaia di giunco di nassa e di grana 9 per ogni migliaia di giunco di estratto. I suddetti contraenti dichiarano con giuramento di aver ricevuto dai fratelli Tempio, in conto di detta mercede, rispettivamente, Spuccia onze 2 e tarì 19, Carano onze 2 e tarì 5 e Monaco onze 2 e tarì 9 e si obbligano con le stesse condizioni e patti contenuti nel contratto stipulato il 10 dicembre 1780 tra i fratelli Tempio e Rosario Marcenò presso il notaio Angelo Vita.

Ibid., c. 508 r - v

Doc. 9

1781 gennaio 7, Indizione XIV, Catania

Obligatio pro domino Balthassare Tempio et consortibus contra Salvatore Zecchino

Salvatore Zecchino, di Acireale, si obbliga con i fratelli don Baldassare, don Francesco e don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, a partire dal 1° giugno 1781 e sino al disbrigo del lavoro, a sbarbicare nei feudi di Leonardo Sottano, Baccarizzo [*sic*] e vignale di Baccarizzo [*sic*] giunco di nassa e di estratto di buona qualità per la mercede di tarì 24 per ogni cento migliaia di giunco di nassa e di grana 9 per ogni migliaia di giunco di estratto. Il suddetto Zecchino dichiara con giuramento di aver ricevuto dai fratelli Tempio onza 1 e tarì 18 in conto di detta mercede e si obbliga con le stesse condizioni e patti contenuti nel contratto stipulato il

10 dicembre 1780 tra i fratelli Tempio e Rosario Marcenò presso il notaio Angelo Vita.

Ibid., c. 509 r - v

Doc. 10

1781 gennaio 9, Indizione XIV, Catania

Venditio lignorum pro domino Balthassare Tempio et consortibus contra dominum Franciscum Gallo

I fratelli don Baldassare, don Francesco e don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, dalla data odierna a tutto il mese di maggio 1781 p.v., vendono in *solidum* a don Francesco Gallo, di Catania, cantari 1000 di legni grossi da ardere per uso del trappeto che egli tiene in gabella da don Giuseppe Zappalà e Manuelli, di buona qualità e ben secchi, e cioè cantari 800 grossi e cantari 200 braccioli, per il prezzo di tarì 2 e grana 15 per ogni quintale di peso rotoli 105, prezzo che l'acquirente si impegna a pagare e a soddisfare, sotto la condizione che, se il suddetto Gallo avrà bisogno di più quantità di legni, i fratelli Tempio siano tenuti e obbligati a vendere la quantità di legni oltre i cantari 1000 per lo stesso prezzo e che Gallo non acquisti legni da altre persone.

Ibid., c. 519 r - v

Doc. 11

1781 gennaio 12, Indizione XIV, Catania

Contractus extalei pro domino Balthassare Tempio et consortibus contra magistrum Antonium Tomasello et consortem

Mastro Antonio Tomasello e mastro Antonio Castro, di Catania, dalla data odierna e per tutto il mese di gennaio, si obbligano con i fratelli don Baldassare, don Francesco e don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, a fabbricare perfettamente tutto il resto delle mura di quel casaleno esistente nella contrada di S. Maria di Gesù, appartenente ai suddetti fratelli, e a riparare la cantonera di detto casaleno con mettervi dentro pietre chiamate cannarozzoni e la calce necessaria, per il diritto di staglio di onze 3 in computo delle

quali Tomasello e Castro ricevono onza 1.

Ibid., c. 537 r - v

Doc. 12

1781 gennaio 14, Indizione XIV, Catania

Obligatio pro domino Balthassare Tempio et consortibus contra Rosarium Cosentino et consortem

Rosario Cosentino e Paolo Speciale, di Catania, si obbligano con i fratelli don Baldassare, don Francesco e don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, a partire dal 1° giugno 1781 e sino al disbrigo del lavoro, a sbarbicare nei feudi di Leonardo Sottano, Baccarizzo [*sic*] e vignale di Baccarizzo [*sic*] giunco di nassa e di estratto di buona qualità per la mercede di tarì 24 per ogni cento migliaia di giunco di nassa e di grana 9 per ogni migliaia di giunco di estratto. I suddetti contraenti dichiarano di aver ricevuto dai fratelli Tempio, in conto di detta mercede, rispettivamente, Cosentino tarì 17 e Speciale tarì 15 e si obbligano con le stesse condizioni e patti contenuti nel contratto stipulato il 10 dicembre 1780 tra i fratelli Tempio e Rosario Marcenò presso il notaio Angelo Vita.

Ibid., c. 561 r - v

Doc. 13

1781 gennaio 14, Indizione XIV, Catania

Computum finale cum temporis dilatione, et obligatione unciarum 3.2. pro domino Balthassare Tempio et consortibus cum Paulo Speciale

Essendosi fatto il computo finale tra i fratelli don Baldassare, don Francesco e don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, e Paolo Speciale, di Catania, relativamente a certi affari intercorsi tra di loro e con i genitori dei suddetti fratelli, fra cui la sbarbicatura di giunco, ed essendo risultato il suddetto Speciale debitore nei confronti dei fratelli Tempio di onze 3 e tarì 2, i Tempio concedono una dilazione di pagamento a Paolo Speciale, il quale si impegna a pagare annualmente tarì 20 a partire dal 14 gennaio 1782 fino all'estinzione del debito.

Ibid., cc. 562 r - 563 r

Doc. 14

1781 febbraio 26, Indizione XIV, Catania

Obligatio pro domino Balthassare Tempio et consortibus contra Benedictum Zuccaro et consortes

Benedetto Zuccaro, Cristoforo Romeo, Giacomo Ursino, Paolo Mascali, Mario Licciardello, Diego Passanisi, i fratelli Pietro e Sebastiano Lombardo, di Catania, *in solidum* si obbligano con i fratelli don Baldassare, don Francesco e don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, a trasportare per anni tre a partire dalla data odierna tutte quelle barconate di legni grossi che i fratelli Tempio vorranno far venire a Catania, e cioè dalla spiaggia di Porto r  fino ai magazzini dei Tempio, per la ragione di tar  10 per ogni barconata di legni grossi, di tar  8 per ogni barconata di legni a fascio e se in detta barconata vi saranno quintali 20 di legni grossi in sopra a tar  10 per ogni barconata e se ve ne saranno meno di quintali 20 a tar  8, nonch  di tar  20 per ogni barconata di legni a parecchia; se per  la detta barconata conster  met  di legni da ardere e met  di legni aparecchiata a tar  15 per ogni barconata e se sar  la detta barconata della met  in sopra di detti legni a parecchia a tar  20 per ogni barconata, in conto della quale mercede i suddetti Zuccaro, Romeo, Ursino, Mascali, Licciardello, Passanisi e Lombardo ricevono dai fratelli Tempio onze 2.

Ibid., c. 700 r - v

Doc. 15

1781 febbraio 27, Indizione XIV, Catania

Contractus gabellationis pro domino Balthassare Tempio et consortibus contra Iacobum Torre et consortes

I fratelli don Baldassare, don Francesco e don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, gabellano per tre anni, a partire dal 1^o settembre 1780 e fino al mese di agosto 1783, a Giacomo e Gaetano Torre, a Giovanni e Giovan Battista Pulvirenti, a Domenico Aiello, di Catania, stipulanti *in solidum*, tutta la boscaglia che produrr  in tali anni il feudo di Leonardo Sottano consistente in ogni sorta di legni e salatelle per la gabella annuale di onze 6 che i suddetti Torre,

Pulvirenti e Aiello si obbligano a pagare ogni 31 del mese di agosto a partire dal 31 agosto p. v.

Ibid., c. 701 r - v

Doc.16

1781 settembre 9, Indizione XV, Catania

Apoca unciarum 2.24. pro domino Balthassare Tempio et consortibus nominibus contra reverendum don Innocentium Mijuccio

Il reverendo sacerdote don Innocenzo Mijuccio, di Catania, dichiara con giuramento di aver ricevuto dai fratelli don Baldassare, don Domenico e don Francesco Tempio, figli ed eredi universali dei defunti don Giuseppe e donna Apollonia Tempio, onze 2 e tari 24 per la soluzione maturata il 1° settembre 1781 e a completamento di quel diritto di censo bullale di onze 2.24. dovuto annualmente dai Tempio a Mijuccio sopra tutti i beni generalmente obbligati e ipotecati e, specialmente, sopra una vigna posta nel territorio di Catania, nella contrada della Plaja.

Ibid., vol. 9300 (settembre 1781 - febbraio 1782), c. 37 r - v

Doc. 17

1781 ottobre 28, Indizione XV, Catania

Cessio ad cautelam unciarum 4.20. pro domino Balthassare Tempio et consortibus contra Rosarium Tomasello

Rosario Tomasello, di Catania, cede in cautela ai fratelli don Baldassare, don Domenico e don Francesco Tempio tutti i diritti che ha su quelle onze 4 e tari 20 dovutegli da Rosario Marchese per il saldo del prezzo di una mula di pelo gucciardo da lui venduta a Marchese; cessione che il suddetto Tomasello fa ai Tempio in computo di quelle onze 10 e tari 11 da lui dovute ai fratelli Tempio in virtù di un contratto di computo finale e altro stipulato presso il notaio Angelo Vita il 1° agosto 1781.

Ibid., c. 269 r - v

Doc. 18

1781 ottobre 30, Indizione XV, Catania

Testamentum nuncupativum conditum per dominum Balthassarem Tempio

Don Baldassare Tempio, figlio dei defunti don Giuseppe e donna Apollonia Tempio e Arcidiacono, istituisce suo erede universale don Domenico Tempio e Arcidiacono, suo fratello, sopra tutti e singoli suoi beni, sia mobili che stabili; istituisce suo erede particolare il fratello don Francesco, al quale lascia onze 40 che gli saranno versate da Domenico; lascia onze 4 alle sorelle sposate, cioè donna Maria Giuffrida e Tempio, moglie di don Giovanni, donna Grazia Andronaco e Tempio, moglie di don Antonino, donna Rosa di Lorenzo e Tempio, moglie di don Andrea, e Anna Spampinato e Tempio, moglie di don Carmelo, e onze 4 e un anello d'oro con topazio all'altra sorella Pietra, non sposata.

Ibid., cc. 281 r - 287 v

Doc. 19

1782 gennaio 6, Indizione XV, Catania

Obligatio pro domino Dominico Tempio contra Philippum Fallica et consortem

Filippo e Giovanni Fallica, padre e figlio, di Catania, si obbligano con don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, a partire dal 15 giugno 1782 e sino al disbrigo del lavoro, a sbarbicare giunco di nassa e di estratto di buona qualità nel feudo di Baccarizzo [*sic*] e suo vignale che Tempio tiene in gabella, con medesime le condizioni stipulate presso il notaio Angelo Vita nel 1780, e dichiarano con giuramento di aver ricevuto in conto della mercede, rispettivamente, il padre tari 24 e il figlio onza 1 e tari 6.

Ibid., cc. 575 r - 576 r

Doc. 20

1782 febbraio 5, Indizione XV, Catania

Biglietto inviato da Domenico Tempio al notaio Angelo Vita per

indicargli gli estremi dell'atto di obbligazione da stipulare in data odierna con Giuseppe e Carmelo lo Porto.

Ibid., foglio sciolto (c. 1) tra c. 679 v e c. 680 r

Doc. 21

1782 febbraio 5, Indizione XV, Catania

Obligatio pro domino Dominico Tempio contra Ioseph Porto et consortem

Giuseppe e Carmelo de Porto, di Catania, si obbligano *in solidum* con don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, a sbarbicare giunco sia di nassa che di estratto nel feudo e nel vignale di Vaccarizzo, di buona qualità e condizione, a partire dal 1° giugno 1782 e sino al disbrigo del medesimo, per la stessa ragione di mercede e con tutti gli stessi patti, clausole e condizioni convenuti in altri simili contratti stipulati presso il notaio Angelo Vita nell'anno 1781-1782, di cui i contraenti dicono di aver conoscenza, e dichiarano con giuramento di aver ricevuto onze 3 e tarì 13 in conto della suddetta mercede.

Ibid., c. 679 r-v

Doc. 22

1783 settembre 15, Indizione II, Catania

Locatio domus pro domino Dominico Tempio contra Franciscum Russo
Don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, loca a Francesco Russo, di Catania, per quattro anni una casa terranea, sita a Catania, nella contrada della venerabile Congregazione del Santissimo Crocifisso de Bona Nova, quella stessa casa venduta da Russo a Tempio in virtù di un contratto stipulato presso il notaio Agostino Manduca di Catania il 14 agosto p.p. 1783 per il canone annuale di onza 1.

Ibid., *II versamento*, notaio Agostino Manduca di Catania, vol. 2273 (settembre 1783 - agosto 1784), c. 43 r - v

Doc. 23

1785 settembre 24, Indizione IV, Catania

Contractus gabellationis vineae pro haereditate quondam domini Ioannis Giuffrida contra Vincentium Mauceri

Don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, e donna Maria Giuffrida e Tempio, vedova del fu Giovanni, fratello e sorella, di Catania - intervenendo il primo come mundualdo della sorella e tutore e curatore dei nipoti - concedono in gabella per anni quattro a Vincenzo Mauceri, di Catania, una vigna con diversi alberi, esistente nel feudo di Vaccarizzo per il censo annuale di gabella di onze 10.

Ibid., I versamento, notaio Angelo Vita di Catania, vol. 9308 (settembre 1785 - febbraio 1786), cc. 155 r - 156 r

Doc. 24

1785 ottobre 27, Indizione IV, Catania

Inventarium bonorum haereditariorum quondam domini Ioannis Giuffrida confectum per dominum Dominicum Tempio et consortem nominibus

Inventario dei beni del fu don Giovanni Giuffrida, che aveva nominato erede universale la moglie, Maria Tempio, sorella di Domenico, il quale sottoscrive l'atto come tutore dei nipoti e mundualdo della sorella.

Ibid., cc. 345 r - 353 r

Doc. 25

1785 novembre 11, Indizione IV, Catania

Obligatio unciarum 7.26. pro domino Dominico Tempio contra magistrum Ioannem Vinciguerra

Mastro Giovanni Vinciguerra, di Catania, si obbliga a pagare a don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, onze 7 e tarì 26 il 20 dicembre 1785 p.v. per una barconata di pietra bianca per farsene

calce venduta da Tempio al suddetto Vinciguerra.

Annotazione: Il contratto è cassato il 17 maggio 1786.

Ibid., c. 437 r

Doc. 26

1786 gennaio 23, Indizione IV, Catania

Apoca unciarum 36.1.10. pro domino Francisco Tempio et consorte contra Alphium Raciti

Alfio Raciti, di Catania, dichiara con giuramento di aver ricevuto dai fratelli don Francesco e don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, onze 36, tarì 1 e grana 10 per i lavori eseguiti nella vigna dei suddetti Tempio, esistente nel territorio di Catania, nella contrada della Plaja, e in un terreno concesso loro a enfiteusi da don Desiderio Cordaro.

Ibid., cc. 711 r - 712 r

Doc. 27

1786 marzo 11, Indizione IV, Catania

Apoca tarenorum 13.15. pro domino Dominico Tempio contra Mensam Episcopalem Catanae

Il reverendo sacerdote e canonico don Mario Montesano, s.t.d., depositario di tutti i frutti, redditi, introiti e proventi della Mensa Episcopale di Catania, dichiara con giuramento di aver ricevuto da don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, tarì 13 e grana 15 per la soluzione maturata il 5 febbraio 1786 del censo perpetuo irredimibile dovuto da Tempio alla Mensa Episcopale sopra un pezzo di sciara al presente ridotto in magazzino ossia bivaio [*sic*], sito in Catania, nella contrada del Palumbo.

Ibid., vol. 9309 (marzo - agosto 1786), c. 58 r - v

Doc. 28

1786 maggio 6, Indizione IV, Catania

Locatio domus pro domino Dominico Tempio contra Nicolaum Maniscalco

Don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, loca per due anni, a partire dal 1° settembre 1786 e fino al mese di agosto 1788, a Nicola Maniscalco una casa sotto il solaio della casa grande di detto Tempio, sita a Catania, nella contrada della venerabile chiesa parrocchiale dei santi apostoli Filippo e Giacomo, per il canone mensile di tarì 6 e grana 10 che il suddetto Maniscalco si impegna a pagare di mese in mese.

Ibid., c. 309 r - v

Doc. 29

1786 giugno 13, Indizione IV, Catania

Apoca unciarum 1.18. cum iurium cessione pro domino Dominico Tempio contra Mensam Episcopalem urbis Cataniae

Il reverendo sacerdote don Mario Montesano, canonico della regia e insigne chiesa della Collegiata, s.t.d., depositario di tutti i frutti, redditi, introiti e proventi della Mensa Episcopale di Catania, dichiara con giuramento di aver ricevuto da don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, la somma di onza 1 e tarì 18, e cioè onza 1 e tarì 10 per quattro annualità, maturate dal 28 maggio 1783 al 28 maggio 1786, del censo perpetuo irredimibile di tarì 10 dovuto annualmente dai coniugi don Salvatore e donna Elisabetta Puglisi e Tempio alla Mensa Episcopale sopra un pezzo di sciera ridotto al presente in casa con alberi e altro, sito nel territorio di Catania, nella contrada della Plaja, e tarì 8 per quattro annualità, maturate dal 18 giugno 1783 al 18 giugno 1786, del censo perpetuo irredimibile dovuto annualmente dai suddetti coniugi sopra un altro pezzo di sciera posta nella medesima contrada della Plaja, somma che Montesano cede a Tempio.

Ibid., cc. 435 r - 436 r

Doc. 30

1786 giugno 19, Indizione IV, Catania

Declaratio facta per dominam Mariam Giuffrida et Tempio ad favorem domini Dominici Tempio eius fratris

Donna Maria Giuffrida e Tempio, vedova di don Giovanni Giuffrida e figlia di don Giuseppe Tempio, di Catania, intervenendo con l'autorità di don Gaetano Castro, suo mundualdo, a istanza di don Domenico Tempio, suo fratello, dichiara con giuramento che la somma di onze 52 e tarì 6 da lei pagata a don Giuseppe Curia, di Catania, *cum iurium cessione*, cioè onze 28 e tarì 6 *contra* il defunto Ignazio Tempio e Elisabetta Tempio, vivente, padre e figlia, e *contra* la defunta donna Apollonia Tempio, vedova di don Giuseppe Tempio, e onze 24 *contra* il reverendo sacerdote don Francesco Tempio e don Giuseppe Tempio, fratelli, entrambi defunti, in virtù di un'apoca *cum iurium cessione* stipulata presso il notaio Giuseppe Sfilio di Catania il 27 febbraio 1786, spetta e appartiene al suddetto Domenico.

Ibid., cc. 442 r - 443 r

Doc. 31

1786 giugno 25, Indizione IV, Catania

Obligatio unciarum 2.16. pro domino Francisco Tempio et consorte contra Paschalem Paladino

Pasquale Paladino, di Catania, promette di pagare ai fratelli don Francesco e don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, onze 2 e tarì 16, e cioè tarì 15 nel mese di agosto 1786 p.v., tarì 15 nel mese di dicembre 1786 p.v., tarì 15 nel mese di agosto 1787, tarì 15 nel mese di dicembre 1787 e tarì 16 nel mese di agosto 1788, per il saldo e completamento di tutto quello e quanto il suddetto Paladino è tenuto a dare ai fratelli Tempio dall'anno 1780 fino al presente in virtù di pubblici strumenti stipulati presso il notaio Angelo Vita e di altre scritture.

Ibid., c. 468 r - v

Doc. 32

1786 giugno 25, Indizione IV, Catania

Obligatio unciarum 1.1. pro domino Francisco Tempio et consorte contra Michaelangelum Pappalardo

Michelangelo Pappalardo, di Catania, promette di pagare ai fratelli don Francesco e don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, onza 1 e tarì 1, e cioè tarì 15 nel mese di agosto 1786 p.v. e tarì 16 nel mese di dicembre 1786 p.v., per il saldo e completamento di tutto quello e quanto il suddetto Pappalardo è tenuto a dare ai fratelli Tempio dall'anno 1780 fino al presente in virtù di pubblici strumenti stipulati presso il notaio Angelo Vita e di altre scritture.

Ibid., c. 469 r - v

Doc. 33

1786 giugno 25, Indizione IV, Catania

Obligatio unciarum 4.10. pro domino Francisco Tempio et consorte contra Ioannem Baptistam Sinatra

Giovan Battista Sinatra, di Catania, promette di pagare ai fratelli don Francesco e don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, onze 4 e tarì 10, e cioè tarì 15 nel mese di agosto 1786 p.v., tarì 15 nel mese di dicembre 1786 p.v. e così successivamente fino all'estinzione di dette onze 4.10. dovute per il saldo e completamento di tutto quello e quanto il suddetto Sinatra è tenuto a dare ai fratelli Tempio dall'anno 1780 fino al presente in virtù di pubblici strumenti stipulati presso il notaio Angelo Vita e di altre scritture.

Ibid., c. 470 r - v

Doc. 34

1786 giugno 25, Indizione IV, Catania

Obligatio unciarum 1.12. pro domino Francisco Tempio et consorte contra Dominicum Messina

Domenico Messina, di Catania, promette di pagare ai fratelli don Francesco e don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania,

onza 1 e tarì 12, e cioè tarì 12 nel mese di agosto 1786 p.v., tarì 15 nel mese di dicembre 1786 p.v. e tarì 15 nel mese di agosto 1787, per il saldo e completamento di tutto quello e quanto il suddetto Messina è tenuto a dare ai fratelli Tempio dall'anno 1780 fino al presente in virtù di pubblici strumenti stipulati presso il notaio Angelo Vita e di altre scritture.

Ibid., c. 471 r - v

Doc. 35

1786 giugno 25, Indizione IV, Catania

Obligatio unciarum 2.6. pro domino Francisco Tempio et consorte contra Alphium Paladino

Alfio Paladino, di Catania, promette di pagare ai fratelli don Francesco e don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, onze 2 e tarì 6, e cioè tarì 15 nel mese di agosto 1786 p.v., tarì 15 nel mese di dicembre 1786 p. v., tarì 15 nel mese di agosto 1787, tarì 15 nel mese di dicembre 1787 e tarì 6 nel mese di agosto 1788, per il saldo e completamento di tutto quello e quanto il suddetto Paladino è tenuto a dare ai fratelli Tempio dall'anno 1780 fino al presente in virtù di pubblici strumenti stipulati presso il notaio Angelo Vita e di altre scritture.

Ibid., c. 472 r- v

Doc. 36

1786 giugno 25, Indizione IV, Catania

Obligatio unciarum 2.20. pro domino Francisco Tempio et consorte contra Ioannem Giaquinta

Giovanni Giaquinta, di Catania, promette di pagare ai fratelli don Francesco e don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, onze 2 e tarì 20, e cioè tarì 15 nel mese di agosto 1786 p.v., tarì 15 nel mese di dicembre 1786 p.v., tarì 15 nel mese di agosto 1787, tarì 15 nel mese di dicembre 1787 e tarì 20 nel mese di agosto 1788, per il saldo e completamento di tutto quello e quanto il suddetto Giaquinta è tenuto a dare ai fratelli Tempio dall'anno 1780 fino al presente in virtù di pubblici strumenti stipulati presso il notaio

Angelo Vita e di altre scritture.

Ibid., c. 473 r-v

Doc. 37

1786 giugno 25, Indizione IV, Catania

Obligatio unciarum 2.13. pro domino Francisco Tempio et consorte contra Rosarium Castronuovo

Rosario Castronuovo, di Catania, promette di pagare ai fratelli don Francesco e don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, onze 2 e tarì 13, e cioè tarì 15 nel mese di agosto 1786 p.v., tarì 15 nel mese di dicembre 1786 p.v., tarì 15 nel mese di agosto 1787, tarì 15 nel mese di dicembre 1787 e tarì 13 nel mese di agosto 1788, per il saldo e completamento di tutto quello e quanto il suddetto Castronuovo è tenuto a dare ai fratelli Tempio dall'anno 1780 fino al presente in virtù di pubblici strumenti stipulati presso il notaio Angelo Vita e di altre scritture.

Ibid., c. 474 r - v

Doc. 38

1786 giugno 25, Indizione IV, Catania

Obligatio unciarum 2.1. pro domino Francisco Tempio et consorte contra Dominicum Castronuovo

Domenico Castronuovo, di Catania, promette di pagare ai fratelli don Francesco e don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, onze 2 e tarì 1, e cioè tarì 15 nel mese di agosto 1786 p.v., tarì 15 nel mese di dicembre 1786 p. v., tarì 15 nel mese di agosto 1787 e tarì 16 nel mese di dicembre 1787, per il saldo e completamento di tutto quello e quanto il suddetto Castronuovo è tenuto a dare ai fratelli Tempio dall'anno 1780 fino al presente in virtù di pubblici strumenti stipulati presso il notaio Angelo Vita e di altre scritture.

Ibid., c. 475 r - v

Doc. 39

1786 giugno 25, Indizione IV, Catania

Obligatio unciarum 6 pro domino Francisco Tempio et consorte contra Petrum Puglia

Pietro Puglia, di Catania, promette di pagare ai fratelli don Francesco e don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, onze 6 alla ragione di onza 1 all'anno, e cioè tarì 15 nel mese di agosto 1786 p.v., tarì 15 nel mese di dicembre 1786 p.v. e così successivamente fino all'estinzione di dette onze 6, per il saldo e completamento di tutto quello e quanto il suddetto Puglia è tenuto a dare ai fratelli Tempio dall'anno 1780 fino al presente in virtù di pubblici strumenti stipulati presso il notaio Angelo Vita e di altre scritture.

Ibid., c. 476 r - v

Doc. 40

1786 luglio 7, Indizione IV, Catania

Obligatio unciarum 7.26. pro domino Dominico Tempio contra magistrum Rosarium Vinciguerra

Mastro Rosario Vinciguerra, di Catania, promette di pagare onze 7 e tarì 26 entro un mese a partire dalla data odierna a don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, per il prezzo di una barconata di pietra bianca per fare calce venduta e consegnata da Tempio a Vinciguerra.

Ibid., c. 523 r

Doc. 41

1786 luglio 6, Indizione IV, Catania

Obligatio unciarum 1.18. pro domino Francisco Tempio et consorte contra Philippum Fallica

Filippo Fallica, di Catania, promette di pagare ai fratelli don Francesco e don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, onze 2 e tarì 18, e cioè tarì 15 nel mese di agosto 1786 p.v., tarì 15 nel mese di dicembre 1786 p. v. e tarì 18 nel mese di agosto 1787, per il

saldo e completamento di tutto quello e quanto il suddetto Fallica è tenuto a dare ai fratelli Tempio dall'anno 1780 fino al presente in virtù di pubblici strumenti stipulati presso il notaio Angelo Vita e di altre scritture.

Ibid., c. 563 r - v

Doc. 42

1786 luglio 6, Indizione IV, Catania

Obligatio unciarum 1.26. pro domino Francisco Tempio et consorte contra Ioannem Fallica

Giovanni Fallica, di Catania, promette di pagare ai fratelli don Francesco e don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, onza 1 e tari 26, e cioè tari 15 nel mese di agosto 1786 p.v., tari 15 nel mese di dicembre 1786 p. v., tari 15 nel mese di agosto 1787 e tari 11 nel mese di dicembre 1787, per il saldo e completamento di tutto quello e quanto il suddetto Fallica è tenuto a dare ai fratelli Tempio dall'anno 1780 fino al presente in virtù di pubblici strumenti stipulati presso il notaio Angelo Vita e di altre scritture.

Ibid., c. 564 r - v

Doc. 43

1786 agosto 3, Indizione IV, Catania

Declaratio animi cum protestatione in ea facta per dominum Dominicum Tempio nominibus

Avendo saputo che su ordine di don Angelo Salvatore Ardizzone, Regio secreto di Catania, il giorno precedente era arrivato a don Andrea Di Lorenzo, Regio amministratore del Lotto di Napoli di tutto il Val Di Noto, un invito a cercare entro un giorno una nuova pleggeria in quanto l'ultima pleggeria non era considerata bastante dal secreto, e che in data odierna era stata inviata dal Regio secreto un'ulteriore intima al suddetto Di Lorenzo affinché provvedesse a rinnovare agli atti della Regia corte secreziale la pleggeria con pleggi idonei e benvisti al Regio secreto, giusta l'ordine dell'illustre Consultore del Governo don Saverio Simonetti, delegato di detto Regio Gioco, don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania,

quale uno dei pleggi insieme al fratello Francesco, sentendosi leso nel suo decoro presenta al notaio Angelo Vita un atto dichiaratorio e protestatorio in cui evidenzia la sua solida posizione economica, offrendosi di depositare in contanti le onze 1200 previste dalla pleggeria, e chiede al notaio di dare conoscenza di tale atto al Regio secreto e di trascrivere in piede a esso la relativa risposta.

N.B. Manca la trascrizione della risposta.

Ibid., cc. 663 r - 666 v

Doc. 44

1786 agosto 6, Indizione IV, Catania

Apoca unciarum 1.20.12. rathae temporis iuris census perpetui irredimibilis unciarum 1.25.7. pro domino Francisco Tempio et consorte contra illustrem domino Desiderium Cordaro e Paternò

Don Desiderio Cordaro e Paternò, di Catania, dichiara con giuramento, di aver ricevuto dai fratelli don Domenico e don Francesco Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, onza 1, tarì 10 e grana 12 per la rata di tempo corsa dal 1° settembre 1785 alla data odierna del censo perpetuo irredimibile di onza 1, tarì 25 e grana 7 dovuto dai fratelli Tempio al suddetto Cordaro e Paternò sopra un pezzo di terreno latino e sciaroso diviso in due pezzi, delle pertinenze dell'orto dello stesso Cordaro, sito a Catania, nella contrada della Plaja ossia Sajola, concesso loro in enfiteusi da Cordaro in virtù di un atto di concessione enfiteutica stipulato presso il notaio Angelo Vita l'11 giugno 1784.

Ibid., c. 675 r - v

Doc. 45

1786 agosto 6, Indizione IV, Catania

Actus contentamenti cum revisione iuris census et aliis in eo pro domino Francisco Tempio et consorte contra illustrem dominum Desiderium Cordaro

Essendo necessarie a don Desiderio Cordaro, di Catania, circa

onze 55 per delle migliorie da apportare nella sua proprietà delli Giardinelli, nel territorio di Misterbianco, il suddetto Cordaro si accorda con i fratelli don Domenico e don Francesco Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, suoi enfiteuti per un censo perpetuo irredimibile di onza 1, tarì 25 e grana 7 dovuto sopra un pezzo di terreno latino e sciaroso diviso in due pezzi, delle pertinenze dell'orto dello stesso Cordaro, sito a Catania, nella contrada della Plaja ossia Sajola, trasformando tale censo da irredimibile in redimibile su un capitale versato di onze 46, tarì 3 e grana 15 a garanzia del quale il suddetto Cordaro ipoteca ai fratelli Tempio un luogo di vigne diverse, alberato con diversi alberi, con casina, palmento, casa del massaro e altro in esso esistenti, sito nella terra di Mascalucia, e il censo perpetuo irredimibile di onze 12 annuali dovutogli ogni 11 novembre da don Natale Destefano, u.i.d., di Catania, sopra un luogo con vigne e altro, posto nel territorio di Catania, nella contrada di Nesima.

Ibid., cc. 676 r - 684 r

Doc. 46

1786 agosto 29, Indizione IV, Catania

Actus electionis oratoris celebrantis factus per dominam Mariam Giuffrida et Tempio in personam reverendi sacerdotis sacrae Theologiae doctoris Ioannis Baptistae Tempio et Aparo

Donna Maria Giuffrida e Tempio, vedova di don Giovanni Giuffrida, di Catania, erede universale del marito in virtù di testamento nuncupativo stipulato presso il notaio Agatino Longo di Catania il 26 luglio 1785, intervenendo con l'autorità di don Domenico Tempio, suo fratello e mundualdo, nomina suo cugino, il reverendo sacerdote don Giovanni Battista Tempio e Aparo, s.t.d., dalla data odierna e fino a quando uno dei figli avuti da don Giovanni Giuffrida non ascenderà alla dignità sacerdotale, oratore celebrante di quelle onze 6 di messe perpetue annuali fondate dal fu don Tommaso Giuffrida - di cui suo marito era stato coerede universale - per la sua anima e la remissione dei suoi peccati.

Ibid., cc. 842 r - 843 r

Doc. 47

1786 dicembre 3, Indizione V, Catania

Contractus subiugationis unciarum 10 annualium pro capitali unciarum 200 pro domino Andrea de Lorenzo et Maravigna contra dominum Franciscum Tempio et consortem

Essendo stato stipulato il 27 agosto 1781 un contratto di matrimonio tra Alfio Laudani, di Catania, e Pietra Tempio, figlia del fu Giuseppe, di Catania, i fratelli don Francesco e don Domenico Tempio *in solidum* con il fratello Baldassare, allora vivente, avendo promesso di dare in dote al suddetto Laudani onze 400, di cui 200 da consegnare quindici giorni prima della celebrazione in chiesa del matrimonio e 200 da consegnare entro un anno dal matrimonio, stipulano con il cognato don Andrea Di Lorenzo e Maravigna, una soggiogazione di un censo bullale di onze 10 annuali su un capitale di onze 200, ipotecando i seguenti beni: una vigna alberata con diversi alberi, con case, cucina, palmento e altro in essa esistenti, sita nel territorio di Catania, nella contrada delle Arene ossia della Plaja, confinante con la sciera ad aquilone, con un vallone a mezzogiorno, con il terreno di don Desiderio Cordaro e Paternò a occidente e con il lido del mare a oriente; e un tenimento di magazzini consistente in nove magazzini grandi e piccoli con cortile, vivaio e altro, sito a Catania nella contrada di Porto rè, confinante con la via pubblica ad aquilone, con i magazzini di don Carlo Pio Zappalà a mezzogiorno, con la via pubblica a occidente e con il lido del mare detto il Palumbo a oriente.

Ibid., vol. 9310 (settembre 1786 - febbraio 1787), cc. 469 r - 475 r

Doc. 48

1786 dicembre 26, Indizione V, Catania

Venditio pro domino Dominico Tempio contra Petrum Puglia

Pietro Puglia, di Catania, vende a don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, cinquantamila giunchi di nassa del feudo di Vaccarizzo, del raccolto p.v. del 1787, da consegnare a Catania, nel magazzino del suddetto Tempio, nel mese di luglio 1787,

per il prezzo di tari 20, che Puglia dichiara di aver ricevuto dal compratore.

Ibid., c. 580 r

Doc. 49

1786 dicembre 26, Indizione V, Catania

Declaratio animi cum protestatione facta per dominum Dominicum Tempio

Don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, avendo esposto che il 14 settembre 1785 aveva comprato, con contratto stipulato presso il notaio Giuseppe Sfilio di Catania, da Francesco Giudice, di Catania, per anni quattro a partire dal 1° settembre 1785, tutto il giunco e frasca ossia boscaglia, a esclusione delle ferle, che si sarebbero prodotti nel feudo di S. Leonardo Sottano, posto nel territorio di Lentini, al prezzo di onze 30 annuali, e che nel mese di agosto 1786 il giunco e la boscaglia erano stati inceneriti dal fuoco così che egli non avrebbe potuto tagliarli e strapparli in quell'anno e in quelli successivi, dichiara di voler recedere dal suddetto contratto e incarica il notaio Angelo Vita di darne comunicazione a Giudice.

Annotazione: Nello stesso giorno il notaio comunica tale dichiarazione a Francesco Giudice, il quale risponde testualmente: *S'indirizzi detto di Tempio a don Ignazio Finocchiaro alias Lupo giacché lo sopra detto giunco e boscaglia non ho più interesse per averlo rinunciato a detto di Finocchiaro.*

Ibid., cc. 591 r - 593 r

Doc. 50

1787 febbraio 23, Indizione V, Catania

Computum finale cum aliis in eo pro domino Dominico Tempio contra magistrum Franciscum Bordenaro

Essendosi fatto il computo finale tra don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, e mastro Francesco Bordenaro, di Augusta,

in merito a certi negozi intercorsi tra di loro relativamente a diverse quantità di pietra bianca venduta da Bordenaro a Tempio, ed essendo risultato Tempio creditore di onze 30, il suddetto Bordenaro vende a Tempio venti barconate di pietra bianca per farsene calce di buona qualità, da consegnarsi negli scali della Brucola, alla ragione di due barconate al mese a partire dal mese di marzo p.v., per il prezzo di onze 3 e tarì 15 a barconata di cui onze 2 saranno versate da Tempio e onza 1 e tarì 15 servirà per compensare il debito di onze 30.

Ibid., cc. 833 r - 834 v

Doc. 51

1787 marzo 5, Indizione V, Catania

Locatio apothecae pro domino Dominico Tempio et consorte nominibus contra Paschalem Strano

Don Domenico Tempio e donna Maria Giuffrida, vedova del fu Giovanni, fratello e sorella, di Catania, *in solidum* per tre anni locano, a partire dal 1° settembre p.v., a Pasquale Strano, di Catania, un'apoteca con sua stanza dal retro, sotto la casa appalazzata del defunto Giovanni Giuffrida, sita a Catania, nella contrada della venerabile chiesa parrocchiale dei santi Filippo e Giacomo, per il canone di onza 1 e tarì 4 che il suddetto Strano si impegna a pagare di mese in mese.

Ibid., vol. 9311 (marzo 1787 - agosto 1787), c. 27 r - v

Doc. 52

1787 aprile 15, Indizione V, Catania

Locatio domorum pro domino Dominico Tempio contra Antoninum Vasta

Don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, loca per due anni, a partire dal 1° settembre 1787 p.v., ad Antonino Vasta, di Catania, due case terranee con il loro pezzo di terreno clausurato e aggregato a tali case, site a Catania, nella contrada di S. Maria di

Gesù, per il canone annuale di onze 2 e tari 24.

Ibid., c. 206 r, [fig. 1]

Doc. 53

1787 aprile 27, Indizione V, Catania

Apoca tarenorum 13.15. pro domino Dominico Tempio contra Mensam Episcopalem Catanae

Il reverendo sacerdote e canonico don Mario Montesano, amministratore della Mensa Episcopale di Catania, dichiara con giuramento di aver ricevuto da don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, tari 13 e grana 15 per la soluzione, maturata il 5 febbraio 1787, del censo perpetuo irredimibile dovuto da Tempio alla Mensa Episcopale sopra un pezzo di sciara al presente ridotto in magazzino ossia bivaio [*sic*], sito in Catania, nella contrada del Palumbo.

Ibid., c. 273 r

Doc. 54

1787 maggio 15, Indizione V, Catania

Computum finale cum obligatione lapidis albi pro domino Dominico Tempio contra magistrum Salvatorem Messina

Essendosi fatto il computo finale tra don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, e mastro Salvatore Messina, di Catania, in merito a certi negozi intercorsi tra di loro relativamente a diverse quantità di pietra bianca venduta da Messina a Tempio, in virtù di un contratto stipulato presso il notaio Agostino Manduca di Catania il 25 agosto 1783, ed essendo risultato Tempio creditore di onze 25 e tari 15, il suddetto Messina vende a Tempio diciassette barconate di pietra bianca per farsene calce di buona qualità, da consegnarsi negli scali della Brucola, alla ragione di due barconate al mese a partire dal mese di giugno p.v., per il prezzo di onze 3 e tari 15 a barconata, di cui onze 2 saranno versate da Tempio e onza 1 e tari 15 servirà per compensare il debito di onze 25.15.

Ibid., cc. 390 r - 391 v

Doc. 55

1787 maggio 22, Indizione V, Catania

Venditio lapidis albi cum obligatione unciae 1.15. pro domino Dominico Tempio contra magistrum Agathinum Maugeri

Mastro Agatino Mauceri, dello scalo della Brucola, vende a don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, una barconata di pietra bianca per farsene calce di buona qualità da consegnarsi negli scali di detta Brucola per tutto l'entrante giugno 1787 al prezzo di onze 3 e tari 15, che il venditore dichiara di aver ricevuto dal compratore. Inoltre il suddetto Mauceri si obbliga a consegnare a Tempio il 31 giugno 1787 la somma di onza 1 e tari 15 avuta a titolo di puro e semplice mutuo.

Ibid., c. 422 r - v

Doc. 56

1787 giugno 10, Indizione V, Catania

Apoca rotuli unius cerae elaboratae pro domino Dominico Tempio contra Venerabilem Operam Sanctissimi Sacramenti intus Venerabile Ecclesia Sanctae Mariae de Auxiliis Catanae

Il reverendo sacerdote don Giuseppe Crisafulli, canonico secondario della Chiesa Cattedrale di Catania, intervenendo come amministratore della venerabile Opera del Santissimo Sacramento fondata dentro la venerabile chiesa di S. Maria dell' Aiuto, dichiara con giuramento di aver ricevuto da don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, erede universale di don Baldassare Tempio, suo fratello, in virtù di testamento nuncupativo redatto presso il notaio Angelo Vita il 30 ottobre 1781, un rotolo di cera lavorato in candele per l'annualità maturata il giorno del *Corpus Domini* 1787 a completamento e a causa del legato di onza 1 di cera lavorata disposto da don Baldassare Tempio nel suo testamento a favore della suddetta Opera del Santissimo Sacramento.

Ibid., c. 498 r

Doc. 57

1787 giugno 21, Indizione V, Catania

Apoca unciarum 2.3.2.1. cum iurium cessione pro domino Dominico Tempio contra haereditatem quondam domini Ioannis Giuffrida

Il reverendo sacerdote don Gaetano Caudullo, di Catania, procuratore della venerabile congregazione di S. Maria dell’Aiuto, di Catania, dichiara con giuramento di aver ricevuto da don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, onze 2, tari 3, grana 2 e parvulo 1 per l’annualità maturata il 15 gennaio 1786 e a complemento del diritto di censo bullale di onze 2.3.2.1. dovuto annualmente alla congregazione dagli eredi del defunto don Giovanni Giuffrida sopra tutti i suoi beni e, specialmente, sopra una casa appalazzata, sita a Catania, nella contrada della venerabile chiesa dei santi Crispino e Crispiniano, censo che il suddetto Caudullo cede a Tempio.

Ibid., cc. 540 r - 541 r

Doc. 58

1789 settembre 10, Indizione VIII, Catania

Obligatio pro Francisco Pagano contra dominum Dominicum Tempio
Don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, si obbliga a pagare onze 11 a Francesco Pagano, di Catania, con legni grossi da ardere, che Tempio si impegna a consegnare a Pagano nella misura di quintali 10 al mese per la ragione di tari 10 a quintale, incominciando la prima consegna dal 1° ottobre 1789 e così successivamente di mese in mese fino alla compensazione di dette onze 11, di cui onze 7 sono dovute a Pagano da don Francesco, fratello di Domenico, in virtù di un contratto stipulato da Francesco presso il notaio Agostino Manduca il 5 maggio 1788, e onze 4 sono dovute sempre dallo stesso Francesco in virtù di un’*apodixa* debitoria del 20 giugno 1788. Il suddetto Domenico, nel caso in cui non potrà consegnare i legni per difetto del suo barcone, che per l’inclemenza dei tempi non sarà in grado di trasportare detti legni, non potrà essere obbligato alla consegna di detti quintali 10 al mese.

Annotazione: Il contratto è annullato il 29 agosto 1790.

Ibid., vol. 9316 (settembre - dicembre 1789), cc. 119 r - 120 r

Doc. 59

1789 settembre 28, Indizione VIII, Catania

Venditio baldovinae pro domino Dominico Tempio contra magistrum Horatium Zuccarello et consortem

Mastro Orazio Zuccarello e Gaetano Zuccarello, zio e nipote, di Catania, vendono a don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, della medesima città, una baldovina di pelo gucciardo, per il prezzo di onze 4 e tari 6 che i suddetti Zuccarello dichiarano di aver ricevuto dal compratore.

Ibid., c. 217 r - v

Doc. 60

1789 dicembre 12, Indizione VIII, Catania

Mutuuum unciarum 2. 20.10. pro domino Dominico Tempio contra Carolum Testa

Carlo Testa, di Catania, dichiara con giuramento di aver ricevuto da don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, onze 2, tari 20 e grana 10 a titolo di vero, puro, semplice e gratuito mutuo e promette di pagare, scomputare e compensare tale somma nel giro di un anno a partire dall'11 novembre 1789 sopra la parte che gli spetta come uno dei marinai del barcone del suddetto Tempio.

Annotazione: Il contratto è cassato il 23 novembre 1792.

Ibid., c. 618 r - v

Doc. 61

1789 dicembre 12, Indizione VIII, Catania

Mutuuum unciarum 2 pro domino Dominico Tempio contra Natalem Caruso

Natale Caruso, di Catania, dichiara con giuramento di aver ricevuto

da don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, onze 2 a titolo di vero, puro, semplice e gratuito mutuo e promette di pagare, scomputare e compensare tale somma nel giro di un anno a partire dall' 11 novembre 1789 sopra la parte che gli spetta come uno dei marinai del barcone del suddetto Tempio.

Annotazione: Il contratto è cassato il 25 settembre 1792.

Ibid., c. 619 r - v

Doc. 62

1789 dicembre 12, Indizione VIII, Catania

Mutuuum unciarum 2 pro domino Dominico Tempio contra Salvatorem La Rosa

Salvatore La Rosa, di Catania, dichiara con giuramento di aver ricevuto da don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, onze 2 a titolo di vero, puro, semplice e gratuito mutuo e promette di pagare, scomputare e compensare tale somma nel giro di un anno a partire dall' 11 novembre 1789 sopra la parte che gli spetta come uno dei marinai del barcone del suddetto Tempio.

Annotazione: Il contratto è cassato il 30 settembre 1792.

Ibid., c. 620 r - v

Doc. 63

1789 dicembre 12, Indizione VIII, Catania

Mutuuum unciarum 2 pro domino Dominico Tempio contra Thomas Mirabella

Tommaso Mirabella, di Catania, dichiara con giuramento di aver ricevuto da don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, onze 2 a titolo di vero, puro, semplice e gratuito mutuo e promette di pagare, scomputare e compensare tale somma nel giro di un anno a partire dall' 11 novembre 1789 sopra la parte che gli spetta come uno dei marinai del barcone del suddetto Tempio.

Ibid., c. 621 r

Doc. 64

1789 dicembre 12, Indizione VIII, Catania

Mutuuum unciarum 2.27.10. pro domino Dominico Tempio contra Marium Ricca

Mario Ricca, di Catania, dichiara con giuramento di aver ricevuto da don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, onze 2, tari 27 e grana 10 a titolo di vero, puro, semplice e gratuito mutuo e promette di pagare, scomputare e compensare tale somma nel giro di un anno a partire dall'11 novembre 1789 sopra la parte che gli spetta come uno dei marinai del barcone del suddetto Tempio.

Ibid., c. 624 r

Doc. 65

1789 dicembre 24, Indizione VIII, Catania

Declaratio pro domino Dominico Tempio contra dominam Agatam Giuffrida e Tempio eius amitam

Donna Agata Giuffrida e Tempio, vedova del fu Nicola Giuffrida, di Catania, intervenendo con l'autorità di don Gaetano Castro, di Catania, suo mundualdo, dichiara con giuramento di essere stata pienamente soddisfatta da don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, di quelle onze 12 vitalizie dal suddetto Tempio assegnate in passato a donna Agata, sua zia paterna, fino a tutto il mese di dicembre 1789.

Ibid., c. 694 r - v

Doc. 66

1789 dicembre 26, Indizione VIII, Catania

Apoca tarenorum 5.10. pro Antonino Destefano contra dominum Dominicum Tempio

Don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, dichiara con

giuramento di aver ricevuto da Antonino Destefano, di Catania, tarì 5 e grana 10, e cioè tarì 2 e grana 15 per la soluzione maturata il 31 agosto 1788 e tarì 2 e grana 15 per la soluzione maturata il 31 agosto 1789 del censo enfiteutico annuale di tarì 2 e grana 15 dovuto dal suddetto Destefano a Tempio sopra una casa terranea, sita fuori le mura di Catania, nella contrada del venerabile convento di S. Maria di Gesù.

Ibid., c. 703 r - v

Doc. 67

1789 dicembre 27, Indizione VIII, Catania

Apoca unciarum 3 pro domino Dominico Tempio contra reverendum Ioannem Battistam Tempio et Aparo

Il reverendo sacerdote don Giovan Battista Tempio e Aparo, di Catania, dichiara con giuramento di aver ricevuto da don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, onze 3 per le tre mesate maturate nei mesi di settembre, ottobre e novembre 1789 p.p. di quel censo bullale di onze 12 annuali dovuto alla ragione di onza 1 al mese da Domenico Tempio al suddetto sacerdote.

Ibid., c. 705 r - v

Doc. 68

1789 dicembre 27, Indizione VIII, Catania

Apoca tarenorum 3 pro Sancto Giuffrida contra dominum Dominicum Tempio

Don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, dichiara con giuramento di aver ricevuto da Santo Giuffrida, di Catania, tarì 3 per la soluzione maturata nel settembre 1789 del censo enfiteutico annuale di tarì 3 dovuto dal suddetto Giuffrida a Tempio sopra una casa terranea, sita fuori le mura di Catania, nella contrada del venerabile convento di S. Maria di Gesù.

Ibid., c. 706 r

Doc. 69

1790 febbraio 9, Indizione VIII, Catania

Computum finale cum alijs in eo pro domino Dominico Tempio contra magistrum Vincentium Intravaja et consortem

Essendosi fatto il computo finale tra don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, e i mastri Vincenzo e Giuseppe de Intravaja, padre e figlio, di Augusta, in merito a venti barconate di pietra bianca venduta dai suddetti Intravaja a Tempio, in virtù di un contratto stipulato presso il notaio Angelo Vita il 15 gennaio 1788, ed essendo risultato Tempio creditore di onze 40, gli Intravaja vendono a Tempio ventisei barconate di pietra bianca per farsene calce di buona qualità, da consegnarsi negli scali della Brucola, alla ragione di una barconata e mezza al mese a partire dal corrente mese di febbraio, per il prezzo di onze 3 e tarì 15 a barconata, di cui onze 2 saranno versate da Tempio e onza 1 e tarì 15 servirà per compensare il debito di onze 40.

Ibid., vol. 9319 (gennaio - aprile 1790), cc. 253 r - 256 r

Doc. 70

1790 febbraio 21, Indizione VIII, Catania

Contractus gabellationis ad meliorandum cuiusdam pectij terreni pro domino Dominico Tempio contra Placidum Renna

Don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, per nove anni a partire dal 1° settembre 1790 p.v. gabella *ad meliorandun* a Placido Renna, di Catania, un pezzo di terreno latino e sciaroso, sito nel territorio di Catania, nella contrada della Plaja, nel frontespizio del portico dell'orto di don Desiderio Cordaro e Paternò, confinante a mezzogiorno con vallone e via pubblica, a oriente con quella lingua di sciara che sporge dal lato della grotta e contigua con la nuova pianta fatta da Tempio nell'altro terreno vendutogli dal detto signor di Cordaro e a settentrione con la sciara del monte Etna del 1669, per la ragione complessiva di gabella di onze 10.

Ibid., cc. 331 r - 334 r

Doc. 71

1790 febbraio 22, Indizione VIII, Catania

Venditio sodae pro magistro Ioanne Zorria contra reverendum dominum Ioseph Console et consortem

Il reverendo sacerdote don Giuseppe Console, della terra di Mascalucia, abitante di Catania, dichiara con giuramento di aver ricevuto da mastro Giovanni Zorria, di Catania, onze 22 per la vendita di cantari 30 di soda di buona qualità da consegnare il 20 agosto p.v. e promette, in caso di mancata consegna, di restituire le onze 22 e di compensare i danni, costituendo come fideiussore don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania.

Ibid., cc. 342 r - 343 v

Doc. 72

1790 febbraio 22, Indizione VIII, Catania

Declaratio cum indemnitate servatione pro domino Dominico Tempio contra dominum Antoninum Andronaco

Don Antonino Andronaco, di Catania, ad istanza di don Domenico Tempio, di Catania, suo cognato, dichiara con giuramento che la fideiussione di consegnare i cantari 30 di soda a mastro Giovanni Zorria, di Catania, prestata da Tempio a favore del reverendo don Giuseppe Console nel contratto di vendita di soda stipulato in data odierna presso il notaio Angelo Vita, fu prestata su preghiera e compiacenza del suddetto Andronaco, il quale, nel caso in cui Tempio dovesse patire dei danni per tale fideiussione, promette di mantenerlo indenne da tali danni.

Ibid., cc. 344 r - v

Doc. 73

1790 marzo 2, Indizione VIII, Catania

Locatio domus pro domino Dominico Tempio contra magistrum Michaelem Reggio

Don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, loca per due

anni, a partire dal 1° settembre 1790 e fino al mese di agosto 1792, una casa sotto il solaio della casa grande di detto Tempio, sita a Catania, nella contrada della venerabile chiesa sacramentale dei santi apostoli Filippo e Giacomo, per il canone mensile di tari 6 che il suddetto Reggio si impegna a pagare di mese in mese.

Ibid., c. 411 r - v

Doc. 74

1790 marzo 28, Indizione VIII, Catania

Contractus gabellationis terreni cum vineis et alijs in eo pro domino Dominico Tempio contra Placidum Renna

Don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, per anni quattro continui a partire dalla data odierna gabella a Placido Renna, di Catania, un pezzo di terreno latino e sciaroso con vigne, pergole e altri alberi diversi, posto nel territorio di Catania, in contrada della Plaja, confinante a occidente con il terreno dato in gabella per miglioramenti dal suddetto Tempio al medesimo Renna, in virtù di un atto stipulato presso il notaio Angelo Vita il 21 febbraio 1790 p.p., a mezzogiorno con la via pubblica e vallone, a oriente con il terreno e vigna dello stesso Tempio gabellati al presente ad Alfio Raciti e a settentrione con la sciarra, per la gabella annuale di onze 6 ; inoltre il suddetto Renna vende a Tempio tutta la quantità di vino mustale prodotto ogni anno da detto terreno secondo il prezzo imposto ogni anno dal Senato di Catania che sarà compensato sulla somma di onze 6 e dichiara con giuramento di aver ricevuto da Tempio onze 2 in computo del vino mustale che sarà prodotto nella vendemmia del 1790 p.v.

Ibid., cc. 551 r - 552 v

Doc. 75

1790 aprile 3, Indizione VIII, Catania

Apoca unciarum 2.1.6.3. pro domino Dominico Tempio et consorte contra haereditatem quondam domini Ioannis Giuffrida

Donna Maria Giuffrida e Tempio, erede universale di don Giovanni

Giuffrida, in virtù di testamento nuncupativo redatto presso il notaio Antonino Longo di Catania il 26 luglio 1785, intervenendo con l'autorità di Angelo Patti, suo mundualdo, dichiara con giuramento di aver ricevuto dai suoi fratelli don Domenico e don Francesco onze 2, tari 1, grana 6 e parvuli 3 per la soluzione maturata il 3 ottobre 1789 e a completamento di quel censo bullale di onze 2.1.6.3. su un capitale di onze 40, tari 26 e grana 8 dovuto annualmente *in solidum* dai fratelli Tempio all'eredità del fu don Giovanni Giuffrida in virtù di un contratto di soggiogazione stipulato presso il notaio Salvatore Fischetti il 3 ottobre 1785.

Ibid., c. 611 r - v

Doc. 76

1790 maggio 17, Indizione VIII, Catania

Computum finale cum obligatione et aliis in eo pro domino Dominico Tempio contra Ioseph Sciarè

Essendosi fatto il computo finale tra don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, e don Giuseppe Sciarè, di Catania, in merito a certi negozi intercorsi tra di loro a causa del trasporto di legni nel feudo del Murgo in virtù di diverse scritture pubbliche e private, tra cui un'obbligazione stipulata presso il notaio Angelo Vita il 22 luglio 1789, ed essendo risultato Tempio creditore di onze 10, tari 16 e grana 12 nei confronti di Sciarè, quest'ultimo, per compensare tale somma, si obbliga a trasportare legni dal feudo del Murgo sino alla spiaggia del mare con quattro baldovini entro due anni a partire dalla data odierna alla ragione di onze 5, tari 8 e grana 6 all'anno e allo stesso prezzo e agli stessi patti convenuti nella sopracitata obbligazione.

Ibid., vol. 9320 (maggio - agosto 1790), cc. 106 r - 107 v

Doc. 77

1790 maggio 30, Indizione VIII, Catania

Obligatio pro domino Dominico Tempio contra Rosarium Molino et consortem

Rosario Molino e Simone Auteri, di Catania, si obbligano con don Domenico Tempio del fu Giuseppe, di Catania, a trasportare, rispettivamente, il suddetto Molino con cinque baldovine e il suddetto Auteri con tre baldovine, tutta quella quantità di mosto che produrrà la vigna del suddetto Tempio nella contrada Vaccarizzo nelle prossime vendemmie del corrente anno 1790 da trasferirsi in Catania nella dispensa di Tempio per la ragione di dilatura ossia trasporto di tari 2 per ogni salma di mosto, franco di passaggio di barca.

Ibid., c. 160 r - v

Doc. 78

1790 giugno 5, Indizione VIII, Catania

Venditio amigdalarum dulcium pro reverendo sacerdote domino Carmelo Romano contra dominum Dominicum Tempio et consortem
Il reverendo sacerdote don Carmelo Romano, s.t.d., di Catania, vende ai fratelli don Domenico e don Francesco Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, circa cantari 18 di mandorle dolci, da consegnare nella terra di S. Gregorio l'11 giugno p.v. e da portare a Catania a spese dei suddetti fratelli, per il prezzo di onze 6 e tari 6 a cantaro; prezzo che i Tempio si impegnano a pagare entro il mese di settembre p.v. 1790.

Ibid., cc. 201 r - 202 v

Doc. 79

1790 giugno 6, Indizione VIII, Catania

Obligatio pro domino Dominico Tempio contra Cajetanum Spanò
Gaetano Spanò, di Catania, dichiara con giuramento di aver ricevuto da don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, onza 1 e tari 1, che il suddetto Spanò promette di scomputare alla ragione di tari 10 al mese e trasportando legni con il suo baldovino dalle sciare del feudo del Murgo sino alla spiaggia del mare di detto feudo per tutto il mese di agosto alla solita ragione di dilatura; inoltre Spanò obbliga a Tempio, per maggiore cautela, un suo baldovino.

Ibid., c. 210 r - v

Doc. 80

1790 luglio 6, Indizione VIII, Catania

Apoca unciarum 15.25. ad complementum unciarum 20 pro domino Dominico Tempio contra illustrem dominum Petrum Ascenso et consortem

Rosario Crupi, della terra di Savoca, abitante di Francofonte, procuratore sostituto di Giuseppe Damicella di Palagonia, procuratore principale dei coniugi don Pietro e donna Maria Gioacchina de Ascenso e Gaetani, principi di Lercara, dichiara con giuramento di aver ricevuto da don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, onze 15 e tari 25 a complemento di onze 20, di cui onze 4 e tari 5 sono compensate da Crupi a Tempio in computo di quelle onze 50 sborsate da Tempio per la fida di dodici anni di legni della sciara dello Zinno, in virtù di un contratto stipulato presso il notaio Alfio Maria Cataldo e Iancuzzo di Palagonia il 22 aprile 1780. Le suddette onze 20 sono per la soluzione maturata il 5 maggio p.p. 1790 e a complemento della sopraddetta fida di legna fatta a Tempio per anni dodici in virtù del sopracitato contratto, come per apoca antecedente stipulata presso il notaio Luciano Sesto di Carlentini il 25 settembre 1789.

Ibid., cc. 376 r - 377 r

Doc. 81

1790 luglio 6, Indizione VIII, Catania

Venditio lignorum pro domino Dominico Tempio contra don Franciscum Mellia et consortem

Don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, vende a don Francesco Mellia e a don Iosaphat Naso, di Catania, cantari 3000 di legni grossi da ardere di buona qualità, da consegnarsi nella spiaggia del mare dell'Agnone, cioè cantari 1500 dal 18 settembre 1790 p.v. a tutto novembre di detto anno e cantari 1500 dal 18 settembre dell'anno 1791 p.v. a tutto novembre dello stesso anno, alla ragione di tari 1 e grana 14 per ogni quintale di peso rotoli III, in conto del quale prezzo Tempio dichiara di aver ricevuto dai suddetti Mellia e

Naso in acconto onze 60, di cui onze 30 per i legni da consegnare nel 1790 e onze 30 per i legni da consegnare nel 1791.

Ibid., cc. 379 r - 380 r

Doc. 82

1790 luglio 25, Indizione VIII, Catania

Apoca unciarum 8 pro domino Dominico Tempio contra utriusque iuris doctorem dominum Antoninum Curia

Don Antonino Curia, u.i.d., di Catania, dichiara con giuramento di aver ricevuto da don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, onze 8, di cui onze 4 per la soluzione maturata il 12 marzo 1787 del censo bullale di onze 4 un tempo dovuto dagli eredi del reverendo sacerdote don Francesco Tempio e da don Giuseppe Tempio, fratelli, e al presente da don Domenico Tempio al Curia in virtù di un contratto di soggiogazione stipulato presso il notaio Giovan Battista Sfilio di Catania il 12 marzo 1764, e altre onze 4 in computo di quelle onze 31, tari 6 e grana 10 dovute dal suddetto don Domenico a Curia in virtù di un contratto di obbligazione celebrato presso gli atti del notaio Giuseppe Sfilio di Catania il 27 febbraio 1786.

Ibid., c. 515 r

Doc. 83

1790 agosto 19, Indizione VIII, Catania

Locatio apothecae ad usum domus pro domino Dominico Tempio contra Felicem de Amico

Don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, loca per un anno, a partire dal 1° settembre 1790 e fino a tutto il mese di agosto 1791, a Felice D'Amico, di Catania, un'apoteca a uso di casa con il suo piccolo cortile e pozzo, sita a Catania, nella contrada della Plaja, per il canone mensile di tari 3 da pagare di mese in mese.

Ibid., c. 641 r - v

Doc. 84

1790 agosto 19, Indizione VIII, Catania

Apoca unciarum 10 pro domino Dominico Tempio contra Antoninum de Andronaco

Don Antonino Andronaco, di Catania, intervenendo come marito di Grazia Tempio e Andronaco, dichiara con giuramento di aver ricevuto dai fratelli don Domenico e don Francesco Tempio, di Catania, onze 10 per l'annualità, maturata il 9 maggio 1790 p.p., di quel censo bullale di onze 10 annuali su un capitale di onze 200 alla ragione del 5 per cento ogni onze 100 dovuto *in solidum* dai fratelli Tempio alla suddetta Grazia, loro sorella, in virtù di un contratto di soggiogazione stipulato il 9 gennaio 1788 presso il notaio Giuseppe Sfilio di Catania.

Ibid., c. 642 r - v

Doc. 85

1790 agosto 28, Indizione VIII, Catania

Locatio domus pro domino Dominico Tempio contra Octavium Spadaro

Don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, loca per un anno, a partire dal 1° settembre 1790 p. v. e fino a tutto il mese di agosto 1791, a Ottavio Spadaro, di Catania, una casa terranea dentro un cortile, sita a Catania, nella contrada del Celzo, per il canone mensile di tari 2 da pagare di mese in mese.

Ibid., c. 682 r - v

Doc. 86

1790 agosto 29, Indizione VIII, Catania

Obligatio pro domino Dominico Tempio contra magistrum Franciscum Sciacca et consortes

Mastro Francesco Sciacca, di Catania, mastro Orazio Torrisi, mastro Rosario Zappalà, mastro Venerando Scandura e mastro Carmelo Zappalà, della terra di Trecastagni, si obbligano *in solidum* con Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, a tagliare legni da

ardere e legni di lavoro nella sciara dello Zinno propria del suddetto Tempio, esistente nel feudo del Murgo, a partire dal 1° ottobre e fino a tutto novembre p.v. 1790, per la seguente mercede: i legni da ardere sia grossi come a fascio a grana 10 per ogni carico al peso di cantaro 1.60. e i legni di lavoro, cioè magliola, assi e gammozze a tarì 1 per ogni carico di rustico, maniglie a tarì 1 per ognuna di rustico, dovendo essere ogni maniglia due mani aperte di faccia, chianche e viti secondo le rispettive lunghezze e larghezze a tarì 4 per una, da consegnarsi detti legni e legname di lavoro di settimana in settimana; in conto di tale mercede il suddetto Sciacca e consorti dichiarano con giuramento di aver ricevuto onza 1 e tarì 5 da Tempio che si obbliga a pagare la somma restante al termine del lavoro.

Ibid., cc. 687 r - 688 r

Doc. 87

1792 aprile 14, Indizione X, Catania

Biglietto inviato da Domenico Tempio al notaio Angelo Vita per indicare gli estremi dell'atto di obbligazione da stipulare in data odierna con Antonino Renna.

Ibid., vol. 9325 (gennaio - luglio 1792), foglio sciolto (c. 1) tra c. 473 v e c. 474 r

Doc. 88

1792 aprile 14, Indizione X, Catania

Obligatio pro domino Dominico Tempio nomine contra Antoninum Renna

Antonino Renna, di Catania, si obbliga, dalla data odierna al 31 maggio 1792, con don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, stipulante come commissionato di don Antonino Piraino, liberatario dei legni a fascio per uso delle fornaci di calce del Regio molo, a tagliare e a trasportare nella spiaggia del mare del feudo del Murgo duemilacinquecento carichi di legno a fascio, atti a potersi

imbarcare, che dovrà fare dentro i boschi di detto feudo del Murgo scamozzati e magistralmente infasciati a due ritorte al peso di rotoli 35 per ogni fascio, da consegnarsi suddetti legni di settimana in settimana a Giuseppe Messina, guardiano designato da Tempio per custodire i medesimi legni nella spiaggia di detto feudo, per la mercede di tarì 1 e grana 10 ossia quattro fasci del peso sopra espresso, in conto della quale Renna dichiara con giuramento di aver ricevuto da Tempio onze 20.

Ibid., cc. 474 r - 475 r

Doc. 89

1792 aprile 14, Indizione X, Catania

Biglietto inviato da Domenico Tempio al notaio Angelo Vita per indicare gli estremi dell'atto di computo finale da stipulare in data odierna con Francesco Bordenaro.

Ibid., foglio sciolto (cc. 2) tra c. 481 v e c. 482 r

Doc. 90

1792 aprile 14, Indizione X, Catania

Computum finale cum aliis in eo pro domino Dominico Tempio contra magistrum Franciscum Bordenaro

Essendosi fatto il computo finale tra don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, e mastro Francesco Bordenaro, di Augusta, in merito a certi negozi intercorsi tra di loro relativamente a diverse quantità di pietra bianca venduta da Bordenaro a Tempio, dal passato alla data odierna, comprese quelle onze 40 ricevute da Bordenaro in virtù di un contratto stipulato presso il notaio Angelo Vita il 14 marzo 1791, ed essendo risultato Bordenaro debitore di onze 23 e tarì 28, il suddetto Bordenaro riceve onze 10 da Tempio, il quale promette di consegnargli altre onze 6 e tarì 2 nell'entrante mese di maggio 1792 fino al compimento di onze 40 per le quali Bordenaro si obbliga con venti barconate di pietra bianca per farsene calce di buona qualità, da consegnarsi negli scali della Brucola, alla ragione di due barconate al mese a partire dal 1° maggio p.v., per il prezzo di onze 4 e tarì 18 a barconata di cui onze 2 e tarì 18 saranno versate

da Tempio e onze 2 serviranno per compensare il debito di onze 40.

Ibid., cc. 482 r - 484 v

Doc. 91

1792 luglio 28, Indizione X, Catania

Apoca unciarum 15.25. pro domino Dominico Tempio contra dominum Ioseph Damicella nominibus

Don Giuseppe Damicella, della terra di Palagonia, procuratore della baronia del feudo del Murgo, dichiara con giuramento di aver ricevuto da don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, onze 15 e tarì 25 per l'annualità maturata dello spirante anno 1791-1792 e a completamento delle annualità passate dovute da Tempio a Damicella per la fida di legni selvatici della sciara dello Zinno esistente nel feudo del Murgo.

Ibid., vol. 9326 (luglio - dicembre 1792), c. 53 r

Doc. 92

1792 dicembre 28, Indizione XI, Catania

Venditio lignorum pro domino Dominico Tempio contra magistrum Ioannem Bellofiore

Mastro Giovanni Bellofiore, abitante di Mascali, vende a don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, tre quarantini, due forbicioni e un trentino di zappino per la costruzione di un barcone e della lunghezza che convenne patron Onofrio Spanò con detto di Bellofiore per altri simili legni, da consegnarsi nella spiaggia del riposto di Mascali atti a potersi imbarcare per tutto l'entrante gennaio 1793, per il prezzo di onze 13, cioè i tre quarantini a onze 3 per ognuno, il trentino a onza 1 e tarì 10 e i due forbicioni a onza 1 e tarì 10 per ognuno, in computo del quale Bellofiore dichiara con giuramento di aver ricevuto da Tempio onze 2.

Ibid., cc. 594 r - 595 r

Doc. 93

1793 agosto 4, Indizione XI, Catania

Biglietto inviato da Domenico Tempio al notaio Angelo Vita per indicargli gli estremi dell'atto di conto finale da stipulare in data odierna con Francesco Tammone.

Ibid., vol. 9328 (luglio - settembre 1783), foglio sciolto (cc. 2) tra c. 166 v e c. 167 r

Doc. 94

1793 agosto 4, Indizione XI, Catania

Computum finale ad temporis dilationem et aliis pro domino Dominico Tempio contra magistrum Franciscum Tammone

Essendosi fatto il computo finale tra don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, e mastro Francesco Tammone, di Catania, relativamente ad affari intercorsi tra di loro per la vendita di pietra bianca fatta da Tempio a Tammone, in virtù di scritture pubbliche e private, tra cui anche un contratto di computo finale stipulato presso il notaio Angelo Vita il 7 novembre 1785 nel quale Tammone compariva debitore di onze 16, ed essendo risultato Tammone debitore di onze 59 e tari 18, Tempio concede una dilazione di pagamento a Tammone, che promette di pagare onze 8 all'anno, di tre mesi in tre mesi, a partire dal 1° gennaio 1794 p.v. e di continuare fino all'estinzione del debito e a garanzia di Tempio si obbliga con sei baldovini di diverso pelo e ipoteca a Tempio un tenimento di case consistente in diverse stanze e officine con fornace e un pezzo di terreno e altro in esso esistenti, sito a Catania, nella contrada della venerabile Società di S. Cristofaro.

Ibid., cc. 167 r - 170 v

Doc. 95

1793 agosto 10, Indizione XI, Catania

Venditio lignorum pro domino Francisco Mellia contra dominum Dominicum Tempio

Don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, vende a don

Francesco Mellia, di Catania cantari 150 di legni grossi da ardere di buona qualità, da consegnarsi entro il mese di settembre 1793, al prezzo di tari 1 e grana 16 ogni cantaro per un totale di onze 9, che Tempio dichiara di aver ricevuto dal suddetto Mellia.

Ibid., c. 202 r - v

Doc. 96

1796 settembre 3, Indizione XV, Catania

Apoca cum cancellatione contractus pro Placido Bruno contra dominum Dominicum Tempio

Don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, dichiara con giuramento di essere stato soddisfatto da Placido Bruno, di Catania, di tutti i diritti di loerio dal 1° settembre 1789 fino al trascorso mese di agosto 1796 di quelle due case terranee con il loro pezzo di terreno alberato con alberi diversi, site a Catania, nella contrada del venerabilile convento di S. Maria di Gesù, locate da Tempio al suddetto Bruno in vigore di un contratto stipulato presso il notaio Angelo Vita il 29 marzo 1789, contratto che Tempio vuole che sia annullato.

Ibid., vol. 9337 (settembre - novembre 1796), c. 73 r - v

Doc. 97

1796 settembre 3, Indizione XV, Catania

Locatio domorum pro domino Dominico Tempio contra Placidum Bruno

Don Domenico Tempio del fu Giuseppe, di Catania, loca per sette anni a Placido Bruno, di Catania, due case contigue e collaterali con il loro pezzo di terreno alberato con alberi diversi, site a Catania, nella contrada del venerabile convento di S. Maria di Gesù, che al presente sono abitate dallo stesso Bruno in virtù di un contratto stipulato presso il notaio Angelo Vita di Catania, per il canone di onze 3 annuali da pagare ogni mese di agosto a partire dal mese di agosto 1797.

Ibid., cc. 76 r - 77 r

Doc. 98

1796 settembre 29, Indizione XV, Catania

Apoca reciproca cum cancellatione contractus inter dominum Dominicum Tempio parte ex una et magistrum Michaelem Gangi parte ex altera

Don Domenico Tempio del fu Giuseppe, di Catania, e mastro Michele Gangi, di Catania, a vicenda dichiarano di essere stati soddisfatti di quella vendita di cantari 3000 di giunco di estratto venduto da Tempio a Gangi in virtù di un contratto stipulato presso il notaio Angelo Vita il 7 luglio p.p. 1796 che i suddetti contraenti vogliono che sia annullato.

Ibid. c. 349 r

Doc. 99

1797 giugno 29, Indizione XV, Catania

Mutuum unciarum 25 pro domino Dominico Tomasello contra dominum Dominicum Tempio

Don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, dichiara con giuramento di aver ricevuto da don Domenico Tomasello, di Catania, onze 25 a titolo di vero, puro, semplice e gratuito mutuo per le quali promette e obbliga a detto Tomasello il prezzo di quel magazzino da lui venduto a don Angelo Covazza, di Catania, con il privilegio dei casaleni e delle case distrutte.

Ibid., vol. 9340 (giugno - agosto 1797), c. 169 r - v

Doc. 100

1797 settembre 5, Indizione I, Catania

Apoca unciarum 2.20. pro magistro Francesco Tammone contra dominum Dominicum Tempio

Don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, dichiara con giuramento di aver ricevuto onze 2 e tarì 20 da mastro Francesco Tammone, di Catania, per la terziaria maturata dal 1° maggio 1797 a tutto il mese di agosto 1797 a completamento e in computo di

quelle onze 59 e tarì 18 dovute da Tammone a Tempio in virtù di un contratto di computo finale con obbligazione di dette onze 59.18. e altro stipulato il 4 agosto 1793 presso il notaio Angelo Vita.

Ibid., vol. 9341 (settembre - dicembre 1797), c. 89 r

Doc. 101

1797 ottobre 22, Indizione I, Catania

Apoca unciarum 8 pro Placido Pennisi contra dominum Dominicum Tempio

Don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, dichiara con giuramento di aver ricevuto onze 8 da Placido Pennisi, di Catania, per l'annualità maturata il 31 agosto 1797 a completamento e in computo di quelle onze 40 dovute da Pennisi in *solidum* con Paolo Angelico e Nicola Purgatorio, di Carlentini, a Tempio in virtù di un contratto di dilazione di tempo con altro stipulato presso il notaio Luciano Sesto di Carlentini.

Ibid., c. 409 r

Doc. 102

1797 dicembre 15, Indizione I, Catania

Dilatio temporis cum obligatione unciarum 10 et alijs in ea pro domino Francisco Mellia contra dominum Dominicum Tempio

Don Francesco Mellia, di Catania, procuratore di don Domenico Tomasello, di Catania, concede a don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, la dilazione del pagamento di onze 10 dovute a Tomasello da Tempio, il quale si impegna a pagare tale somma in due soluzioni: e cioè onze 3 e tarì 20 entro gennaio 1798 e onze 6 e tarì 10 entro settembre 1798. Sono tali onze 10 da pagare a saldo e completamento di quelle onze 25 dovute da Tempio a Tomasello in virtù di un contratto stipulato presso il notaio Angelo Vita il 29 giugno 1797. Per maggiore cautela del Mellia Tempio gli cede tutti i diritti che ha sopra un magazzino di sua proprietà, sito a Catania, nella contrada del Palumbo, locato a don Vespasiano Trigona e

Grimaldi, duca della terra di Misterbianco, in virtù di un contratto di locazione stipulato presso il notaio Giuseppe Sfilio di Catania.

Ibid., cc. 709 r - 710 r

Doc. 103

1798 gennaio 3, Indizione I, Catania

Apoca unciarum 2.20. pro magistro Francisco Tammone contra dominum Dominicum Tempio

Don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, dichiara di aver ricevuto onze 2 e tari 20 da mastro Francesco Tammone, di Catania, per la terziaria maturata dal 1° settembre 1797 a tutto il mese di dicembre 1797 a completamento e in computo di quelle onze 59 e tari 18 dovute da Tammone a Tempio in virtù di un contratto di computo finale con obbligazione di dette onze 59.18. e altro stipulato il 4 agosto 1793 presso il notaio Angelo Vita.

Ibid., vol. 9342 (gennaio - aprile 1798), c. 13 r

Doc. 104

1798 aprile 29, Indizione I, Catania

Apoca unciarum 2 pro magistro Francisco Tammone contra dominum Dominicum Tempio

Don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, dichiara con giuramento di aver ricevuto onze 2 da mastro Francesco Tammone, di Catania, in computo delle onze 2 e tari 20 dovute a Tempio per la terziaria maturanda dal 1° maggio 1798 in conto di quelle onze 59 e tari 18 dovute da Tammone a Tempio in virtù di un contratto di computo finale con obbligazione di dette onze 59.18. ed altro stipulato il 4 agosto 1793 presso il notaio Angelo Vita.

Ibid., c. 655 r

Doc. 105

1798 agosto 4, Indizione I, Catania

Apoca unciarum 120 cum alijs in ea pro Sebastiano Cosentino contra dominum Dominicum Tempio

Don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, dichiara con giuramento di aver ricevuto da Sebastiano Cosentino, di Catania, onze 120, e cioè onze 40 per la soluzione maturata il 25 luglio XIII Indizione 1795, onze 40 per la soluzione maturata il 25 luglio XIV Indizione 1796, onze 40 per la soluzione maturata il 25 luglio XV Indizione 1797 in computo del diritto di gabella di un'apoteca, di un fondaco e di terre a essi aggregate, delle pertinenze del Murgo, gabellati da Tempio a Cosentino in virtù di un atto stipulato presso il notaio Angelo Vita il 16 gennaio 1792.

Ibid., vol. 9343 (maggio - agosto 1798), c. 525 r - v

Doc. 106

1798 ottobre 22, Indizione II, Catania

Apoca unciarum 8 cum cancellatione contractus pro Placido Pennisi contra dominum Dominicum Tempio

Don Domenico Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, dichiara con giuramento di aver ricevuto onze 8 da Placido Pennisi, di Catania, per l'annualità maturata il 31 agosto 1798 e a saldo e completamento di quelle onze 40 dovute da Pennisi in *solidum* con Paolo Angelico e Nicola Purgatorio, di Carlentini, a Tempio in virtù di un contratto di dilazione di tempo con altro stipulato presso il notaio Luciano Sesto di Carlentini. Essendo tale annualità l'ultima soluzione, Tempio vuole che il detto contratto sia annullato.

Ibid., vol. 9344 (settembre - dicembre 1798), c.101 r - v

Doc. 107

1805 ottobre 8, Indizione IX, Catania

Renuncia di gabella di luogo fatta da mastro Giuseppe Messina in persona di don Domenico e don Francesco fratelli di Tempio

Mastro Giuseppe Messina, di Catania, rinuncia ai fratelli don Domenico e don Francesco Tempio, di Catania, la gabella del luogo con vigna e altro, posto nella contrada della Plaja, dal 1° settembre scorso 1805 al 1808, che gli era stato concesso in gabella dai Tempio in virtù di un atto stipulato presso il notaio Paolo Siragusa di Catania il 12 giugno 1799.

Ibid., III versamento, notaio Cristofaro Fischetti di Catania, vol. 486 (settembre - novembre 1805), c. 280 r - v

Doc. 108

1805 ottobre 9, Indizione IX, Catania

Gabella d'un luogo con casina ed altri fatta da don Domenico Tempio e consorti in persona di mastro Salvatore Marletta e consorti

I fratelli don Domenico e don Francesco Tempio, del fu Giuseppe, di Catania, gabellano a mastro Salvatore Marletta e a mastro Sebastiano Russo, entrambi di Catania, un luogo con vigne e alberi diversi, terreni di seminerio, casina, casa del massaro e palmento, sito nel territorio di Catania, nella contrada della Plaja, confinante a levante e a mezzogiorno con la strada pubblica, a ponente coll'orto di don Girolamo Asmondo e a tramontana con la sciera della Mensa Vescovile, per anni nove di fermo a partire dallo scorso settembre 1805 sino al mese di settembre 1814 e per altri quattro anni di rispetto a partire dalla fine dei nove anni sino ai frutti finiti dell'anno 1818, per la ragione di gabella di onze 37 annuali, da pagare anticipatamente nel mese di ottobre.

Ibid., cc. 287 r - 293 r

Doc. 109

1807 maggio 14, Indizione X, Catania

Locazione di magazzino a favore dell'Illustre Barone Pedagaggi a mastro Mario Genovesi e consorti

Mastro Mario Genovese, di Catania, loca per tre anni, a partire dal mese di giugno p.v., all'illustre barone Pedagaggi don Vincenzo Guttadauro e Abbatelli, di Catania, un magazzino alla Marina, uno di quelli dei fratelli don Domenico e don Francesco Tempio, per il canone annuale di onze 10, di cui onze 5 da pagare al suddetto Genovese e consorti in anticipo e onze 5 alla fine di ogni anno.

Ibid., notaio Salvatore Maccarone di Catania, vol. 3209 (marzo - agosto 1807), c. 246 *r - v*

Tenore mag. 12. 1811.

Vivolo che presenta lo infratto D. Do-
menico Tempio delle rendite, de ricavo
dagli infratti Casini Urbaniposti in q.
Città di Catania.

1034.

Donico un Tenimento di Casa posto in Vivolo
 q.^a Città e Contrada di Porto Ve; con fe di
 per Levante con li Magazini di D. Luigi D. Domenico
 lo Cavozza, e Spiaggia del Mare, per Tempio
 Mezzogiorno colli Magazini del lig.
 D. Giu.^e Zappala, e per Ponente, e
 Tramontana colle strade pubbliche. In
 le Tenimento di Casa e composto d'una
 Casa terrana con diverse officine neces-
 sarie alla stessa per mia propria abita-
 zione, ed attaccato ad un Baglio con pergo-
 le ed altri di proprio uso; e di numero quat-
 tro Magazini, de quali due sono locati
 a D. Pasario Scicca per onze sedici all'
 anno, come per atto di gab.^a in noff.
 D. Dionoppe Atto a 16. Lug. 99. 1806. e
 corre con la tacita . 20 - - - 7 16.

Il Terzo viene compreso tra quelli del reg.
 Canicadore di q.^a Città n. 10. nom. P. S. S. S.
 nino. E quando il sudd. Canicad. v'immerse
 frumti la reg. Corre se paga onze dieci-
 to. 20 - - - 18.
 Ed il quarto si trova gabellato al sig. M.
 Pedagoggi per onze dieci all' anno come
 per atto di gab.^a in noff. D. Salvad. Ma
34.

Fig. 2 - Doc. 2

Pag. 34.

venne a 14. May. 1807. e corre con
la carta. 90

Dipius una Casa Terrana consistente in
due Camere, e cucina con due pezzi
di terreno aggregati, posta in g^{ra} sud. Citta
e contrada di S. Maria di Pisu, confin. per
Povente colle Case del fact. D. Francesco
Urzi, e vanella Comune privata, per
Tramontana coll. orto delle P. Beneditti-
ni di S. piccolo (Stona) per Merzoglio-
ro colla strada publica. Quale Casa e
pezzi di terreno sono goduti a Raci-
di Bruno per onze tre all'anno, come
per atto di gob. in Nov. D. Angiolo viva
loto li 3. Feb. 1796. e corre tuttora alla
carta. 90

In tutti onze quarantasette.
Tutto cio da me sottoscritto con S. Ignazio
D. Domenico Tompino Nivalance

7 10.

7 3.

7 17.

Fig. 3 - Doc. 2

Finito di stampare nel mese di dicembre 2015
Tipolitografia Caccetta Innocenzo
Via S. Maria delle Grazie, 8 - 95124 Catania